N. 3460/14 R.G. M.16 N. 14838/12 R.G. notizie di reato

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME/DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Seconda Sezione Penale

In composizione monocratica nella persona del Giudice

dott. Roberto Gurini

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale a carico di:

GOTTI Bernard, nato a Clamart (Francia) il 30.01.1946, elettivamente domiciliato c/o Avv. Luigi FRATTINI, del Foro di Brescia,
difeso di fiducia dagli Avv.ti Enzo BOSIO e Avv. Luigi FRATTINI entrambi del foro di Brescia

LIBERO – PRESENTE

RONDOT Ghislaine, nata a Lione (Francia) il 17.06.1953, elettivamente domiciliata c/o Avv. Luigi FRATTINI, del Foro di Brescia
difesa di fiducia dagli Avv.ti Enzo BOSIO e Avv. Luigi FRATTINI entrambi del foro di Brescia

LIBERO - PRESENTE

BRAVI Roberto, nato a Volta Mantovana (MN) il 07.10.1978, residente e dichiaratamente domiciliato in Rodigo (MN), Strada Vedusino n. 7
difeso di fiducia dagli Avv.ti Enzo BOSIO e Avv. Luigi FRATTINI entrambi del foro di Brescia

LIBERO - PRESENTE

GRAZIOSI Renzo, nato a Pescara il 19.02.1976, dichiaratamente domiciliato in Spoltore (PE), Via Vittorio De Sica n. 9
difeso di fiducia dagli Avv.ti Enzo BOSIO e Avv. Luigi FRATTINI entrambi del foro di Brescia

LIBERO - PRESENTE

Sentenza N. 210

del 23/01/2015

Minuta di Cancelleria

Il .....

Il funzionario

SENTENZA

Depositata il 24-03-15

Il funzionario

IL CANCELLIERE
(Serra Pasquale)

Notifica il contumace

.....

Il.....

.....

Il.....

Comunicata al P.G.

Il.....

Comunicata al P.M.

Il.....

Impugnata SI ☐ *NO* ☐

Irrevocabile

Il.....

ESECUZIONE

Comunicata irrevocabilità al P.M.

Il.....

Estratto esecutivo al P.M. e P.S.

Il.....

Redatta scheda

Il.....

Provveduto per C.R..

Il.....

Provveduto per libretto DD.GG.

n. .....

il.....

Campione penale.

PARTE CIVILE :

LE. A.L. LEGA ANTIVIVISEZIONE difesa dall'avv. Edmondo Chiavazza del foro di Cuneo

PARTE CIVILE :

LEGA NAZIONALE DIFESA DEL CANE , difesa dall'avv. Michele Pezone del foro di Chieti

PARTE CIVILE:

LAV ONLUS difesa dall'avv. Carla Campanaro del foro di Roma

PARTE CIVILE:

ENPA ROMA difesa dall'avv. Valentina Stefutti del foro di Roma

RESPONSABILE CIVILE :

GREEN HILL 2001 S.R.L. – avv. Luigi Frattini del foro di Brescia

IMPUTATI

per i seguenti reati:

A) **delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv. 544-*ter* commi 1 e 3 c.p.,** perché, in concorso tra loro:

- GOTTI Bernard, quale consulente ed uomo di fiducia della MARSHALL BIORESOURCES di Lione, controllata della MARSHALL BIORESOURCES North America tutte società della holding MARSHALL FARMS GROUP Ltd di cui la GREEN HILL 2001 s.r.l. è parte integrante, avente un ruolo di gestione di fatto delle procedure di allevamento, tanto da essere l'autore del manuale di procedure interne;
- RONDOT Ghislane, quale legale rappresentante della GREEN HILL 2001 s.r.l. e co-gestore di fatto, unitamente a GOTTI Bernard, dell'allevamento GREEN HILL;
- BRAVI Roberto, quale direttore dell'allevamento GREEN HILL, avente un ruolo esecutivo delle direttive impartite da RONDOT Ghislane e GOTTI Bernard;
- GRAZIOSI Renzo, quale veterinario responsabile dell'allevamento GREEN HILL, quindi, gestore di tutte le questioni sanitarie relative ai cani detenuti,

con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, senza necessità, privando i 2.639 cani di razza beagle detenuti nell'allevamento, dagli stessi gestito, dei loro *pattern* comportamentali (ovvero di tutte le attività vitali ed insopprimibili di

ogni specie), li sottoponevano a comportamenti insopportabili per le loro caratteristiche etologiche.

In particolare, i 2.639 cani di razza beagle detenuti in un ambiente inadeguato ad esprimere i comportamenti etologici propri della loro specie, attraverso una serie di eto-anomalie riscontrate (quali ad. es. il c.d. *freezing*, paura, ansia, stereotipie, comportamenti ridiretti), manifestavano uno stato di stress cronico (c.d. *distress*) direttamente cagionato:

a) dalla temperatura consapevolmente mantenuta elevata all'interno dei capannoni in cui i cani medesimi erano detenuti all'interno delle varie gabbie e, comunque, non regolata in base al benessere degli animali ivi presenti;
b) dall'assordante e continuo frastuono provocato dall'abbaiare dei cani stessi all'interno dei capannoni;
c) dalla presenza costante e quasi esclusiva di illuminazione artificiale, essendo i capannoni costruiti in modo da non fare penetrare (se per qualche feritoia) la luce naturale del sole al loro interno;
d) dall'assenza di adeguati spazi all'interno delle gabbie che consentisse l'isolamento del singolo animale che, pertanto, non aveva possibilità di sottrarsi alle sollecitazioni esterne, anche provenienti dai suoi simili;
e) dalla totale mancanza di aree di sgambamento (c.d. aree *paddock*, cfr. D.lvo 116/1992) che consentissero ai cani le normali attività proprie della loro specie;
f) dal vivere in un ambiente ristretto sempre uguale e, quindi, privo di stimoli olfattivi e sensoriali imprescindibili per un beagle, essendo questi un cane da caccia;
g) dall'essere imposto alle fattrici, per ovvie finalità commerciali, di sopportare un numero di parti per anno che ne cagionavano il totale disfacimento fisico e mentale;
h) dal separare i cuccioli dalle madri prima del tempo e nel lasciarli da soli in gabbie piene di lettiera ricavata da piccoli pezzi di segatura che venivano ingeriti dai piccoli, cagionandone in molti casi il decesso per soffocamento, in altri la disidratazione o l'impossibilità di alimentarsi;
i) dal subire anestesie gassose senza che venissero rispettate le normali procedure veterinarie che prevedono la sedazione propedeutica;
j) dall'essere, alcuni di essi, affetti da dermatiti varie (ivi compresa la rogna demodettica) per le quali nessuna cura e nessun accorgimento igienico-sanitario venivano intrapresi;
k) dall'essere, alcuni essi, mantenuti in gabbie sporche di sangue e feci rapprese

Sempre in concorso tra loro e nelle qualità sopra descritte, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, senza necessità e con il solo fine di abbattere i costi di impresa, per procedere all'identificazione dei cani, in luogo dell'indolore ma costoso micro-chip, utilizzavano la tatuatura con gli aghi, strumento da considerarsi vietato dal combinato disposto degli artt. 13 D.lgs. 116/1992 e 7 Legge Regione Lombardia n. 16/2006.

Sempre in concorso tra loro e nelle qualità sopra descritte, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, senza necessità, tagliandogli di netto le unghie fino alla base, cagionavano ai cani beagle lesioni dovute alla rottura dei vasi sanguigni connessi alle radici delle unghie medesime.

Con l'aggravante dell'essere derivata la morte di n. 104 cani beagle.

Accertati in Montichiari (BS), il 18 luglio 2012;

B) delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv. 544-*bis* c.p., perché, in concorso tra loro:

- GOTTI Bernard, quale consulente ed uomo di fiducia della MARSHALL BIORESOURCES di Lione, controllata della MARSHALL BIORESOURCES North America tutte società della holding MARSHALL FARMS GROUP Ltd di cui la GREEN HILL 2001 s.r.l. è parte integrante, avente un ruolo di gestione di fatto delle procedure di allevamento, tanto da essere l'autore del manuale di procedure interne;
- RONDOT Ghislane, quale legale rappresentante della GREEN HILL 2001 s.r.l. e co-gestore di fatto, unitamente a GOTTI Bernard, dell'allevamento GREEN HILL;
- BRAVI Roberto, quale direttore dell'allevamento GREEN HILL, avente un ruolo esecutivo delle direttive impartite da RONDOT Ghislane e GOTTI Bernard;
- GRAZIOSI Renzo, quale veterinario responsabile dell'allevamento GREEN HILL, quindi, gestore di tutte le questioni sanitarie relative ai cani detenuti,

con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, senza necessità se non quella di liberarsi di un prodotto non più vendibile alla clientela, mediante soppressione (c.d. eutanasia), cagionavano la morte n. 54 cani beagle.
Commessi in Montichiari (BS), dal 1 gennaio 2010 al 18 luglio 2012.

CONCLUSIONI

Il Pubblico Ministero chiede che il Tribunale di Brescia voglia dichiarare RONDOT Ghislaine, GOTTI Bernard, GRAZIOSI Renzo e BRAVI Roberto colpevoli dei delitti loro ascritti e, riconosciuto il vincolo della continuazione tra gli stessi, ritenuto più grave il delitto di cui al capo B), condannarli alle seguenti pene detentive:

1) GRAZIOSI Renzo, alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione;
2) RONDOT Ghislaine, alla pena di anni 3 di reclusione;
3) BRAVI Roberto, alla pena di anni 2 di reclusione;
4) GOTTI Bernard, alla pena di anni 2 di reclusione.

Chiede che il dispositivo prima e le motivazioni poi venga comunicato all'Ordine dei Medici Veterinari di Pescara, nonché alla F.N.O.V.I. per quanto di competenza in merito alle procedure di radiazione dall'albo dell'imputato GRAZIOSI.
Chiede, infine, che vengano rimessi gli atti alla Procura della Repubblica di Brescia per procedere per falsa testimonianza nei confronti dei testimoni VITIELLO, TABARELLI, FASOLI, PASTORI e TORTELLI.

I difensori delle Parti Civili condannano tutti gli imputati alla pena di giustizia e risarcimento danni e spese; come da note spese

La difesa chiede assoluzione perché il fatto non sussiste o perché non costituisce reato per tutti gli imputati

Svolgimento del processo

In data 17.07.2012, a seguito di alcune denunce, da parte di associazioni animaliste, di maltrattamenti perpetrati all'interno dell'allevamento gestito dalla società Green Hill 2001 srl con sede in Montichiari (BS), via Colle San Zeno n. 6, il Pubblico Ministero emetteva decreto di ispezione dei luoghi e sequestro probatorio di azienda, cani, documentazione, materiale hardware e di tutto quanto fosse connesso all'attività esercitata dalla società stessa.

Il Tribunale del Riesame con ordinanza resa in data 01.08.2012 confermava il decreto di sequestro limitatamente agli animali, nonché alla documentazione cartacea e informatica. Revocava il sequestro del compendio immobiliare.

Il successivo 1.10.2012 il Gip sede accoglieva la richiesta di sequestro preventivo degli immobili e dei cani. Il provvedimento era riformato dal Tribunale del Riesame in data 23.10.2012. Intanto la Corte di Cassazione annullava l'impugnata ordinanza limitatamente al sequestro degli animali, di seguito confermato dal Tribunale del Riesame con pronuncia resa in data 14.05.2013.

Con decreto di citazione del 26.09.2013, GOTTI Bernard, RONDOT Ghislaine, BRAVI Roberto e GRAZIOSI Renzo, nelle rispettive qualità, erano tratti a giudizio innanzi al Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, per rispondere dei reati previsti e puniti dagli artt. 110, 81 cpv, 544 ter commi 1 e 3 (capo A) e 544 bis c.p. (capo B) in relazione ai fatti di cui alla rubrica.

Il processo era celebrato in presenza di tutti gli imputati. All'udienza del 23.06.2014, su eccezione della difesa si disponeva la rinnovazione della notificazione del decreto di citazione a giudizio all'avv. Enzo Bosio, co-difensore di fiducia degli imputati.

All'udienza del 29 ottobre 2014, trattate le questioni preliminari relative alla formazione del fascicolo del dibattimento, si dichiarava ammissibile la costituzione delle parti civili "Lav Onlus, Associazione", "Le.a.l. Lega Antivivisezionista", "Lega Nazionale per la Difesa del Cane" e "Ente Nazionale Protezione Animali". Si costituiva, inoltre, quale responsabile civile la "Green Hill 2001 srl", in quanto citata da "LAV".

Nel contraddittorio delle parti erano ammesse le prove dichiarative, si acquisiva copiosa documentazione, tra cui i provvedimenti afferenti alle cautele reali in essere, e-mail estratte da PC in disponibilità di Green Hill, comunicazioni ASL.

All'udienza del 12.11.2014 la difesa chiedeva l'estromissione di alcuni documenti allegati alla costituzione di parte civile dell'ENPA: l'istanza era dichiarata fondata solo con riferimento alla parte descrittivo-valutativa della relazione del Corpo Forestale (annotazione del 14.09.2012), alla denuncia-querela di Colonna Antonio e alla relazione di cui all'allegato n. 2. Con il consenso delle parti si acquisiva l'ordinanza del Tribunale del Riesame del 22.05.2013. Il PM depositava documenti relativi all'affidamento degli animali a seguito di sequestro e prospetto dei decessi dei cani con memoria esplicativa.

Alla stessa udienza erano escussi i testi del Pubblico Ministero: Giuseppe Tedeschi, (appartenente al Comando Provinciale di Brescia del Corpo Forestale - NIRDA) il quale, in data 18.07.2012 aveva coordinato l'attività ispettiva all'interno dell'allevamento Green Hill; Rossano Tozzi, in servizio presso Nucleo Investigativo Reati contro gli Animali del Corpo Forestale, sede di Roma; Vassallo Francesco, direttore sanitario dell'ASL di Brescia, custode degli animali sequestrati; Fulvia Ada Rossi, consulente tecnico del PM, veterinaria specializzata in benessere ed etologia dei piccoli animali, nonché autrice, in data 18.07.2012, dell'ispezione dell'allevamento unitamente al Corpo Forestale; Enrico Moriconi, consulente tecnico del PM, medico veterinario dell'ASL di Torino 3. All'esito dell'esame dei consulenti tecnici del PM, si acquisivano le rispettive relazioni.

Si procedeva poi all'esame dei dipendenti Green Hill 2001 srl (ancora testi citati dal PM): Faccin Andrea, Pastori Simone, Tortelli Antonio, quale supervisore dell'allevamento, e Piccinini Fulvio, veterinario, supplente dell'imputato Graziosi Renzo, in caso di sua assenza.

All'esito, il Pm rettificava l'imputazione sub capo A) sostituendo alla dicitura "commessi" (il 18.07.2012)", la dicitura "accertati". Seguivano le notificazioni agli imputati ancora assenti.

All'udienza del 19.11.2014, era nominato un interprete di lingua francese per l'imputata Rondot Ghislaine, presente in aula insieme a Gotti Bernard; entrambi gli imputati

rinunciavano a sollevare eccezione di nullità con riferimento sia alla mancata traduzione degli avvisi e degli atti antecedenti alla fase dibattimentale che quanto alla notificazione del provvedimento contenente la modificazione del capo di imputazione (di cui al verbale di udienza del 19.11.2014).

La difesa produceva copia del codice etico comportamentale, sottoscritto per accettazione da Vitiello Cinzia, copia della Carta Etica dell'allevamento, copia delle schede dei trattamenti medicinali, relative ai 66 casi di eutanasia, copia della foto del ct del PM, dr. Moriconi al congresso LAV (Giugno 2012).

Si proseguiva con l'esame dei testi del PM: Fasoli Alberto, responsabile dello stabilimento dall'aprile 2008 alla fine del 2010, Bosetti Angelo Umberto, Zanola Pietro Ivan e Zanetti Michele, tutti dipendenti dell'allevamento Green Hill. Seguiva, l'esame dei testimoni citati dalla difesa: Vitiello Cinzia, dipendente dell'allevamento addetta alle procedure di socializzazione dei beagle, Franchi Luigi Antonio, dipendente dell'allevamento dal 1992 e Giacchini Chiara, veterinaria presso l'ASL Brescia (distretto di Lonato del Garda, competente per Montichiari) responsabile, dal Maggio 2012 delle ispezioni effettuate presso la sede di Green Hill.

Nel corso dell'esame del teste Fasoli Alberto, il Tribunale nominava interprete di lingua inglese (Sara Cortassa) la quale, nell'immediatezza, depositava traduzione scritta delle mail datate 17 settembre e 18 giugno 2009,[1] prodotte dal PM (unitamente ad altra documentazione tra cui mail e resoconti di "call conference") e al teste Fasoli esibite in corso di esame. Su richiesta del PM e con il consenso delle altre parti, si acquisivano i verbali di ispezione ASL (08.07.2010, 10.06.2010, 31.05.2010) ed i verbali di sopralluogo (04.05.2012, 10.05.2012, 14.05.2012,10.11.2010).

All'udienza del 26.11.2014, la parte civile "LAV" depositava memoria difensiva contenente l'abbinamento delle "schede-eutanasia" di ciascun animale alle rispettive "schede-trattamenti" terapeutici effettuati (prodotti dalla difesa all'udienza del 19.11.2014). Il Tribunale acquisiva, inoltre, la traduzione scritta di mail (allegato 14 PM, allegato

[1] Le traduzioni delle due mail sono allegate al verbale di udienza del 19.11.2014 alle pagine 107 e ss..

all'udienza del 29.10.2014, faldone n.2) e dei verbali di "call conference" (produzione PM udienza del 19.11.2014, faldone n. 3) prodotte dal PM.

Si procedeva all'esame dei testi della difesa: Azzi Luigi, veterinario del S.S.N. che, durante il sequestro dell'allevamento, aveva inoculato il microchip ai beagle; Galvani Luca, dipendente Green Hill dall'aprile 2008 al febbraio 2011, Tabarelli Antonio, dipendente dell'allevamento dal 2010 fino al momento del sequestro. Si procedeva, poi, all'esame dei consulenti tecnici della difesa: Scrollavezza Paolo, docente dell'Università di Camerino, Massa Renato, docente di Biologia animale presso l'Università di Milano, Fornasier Massenzio, specializzato in Scienza e Medicina di animali da laboratorio e Rueca Fabrizio, docente di Medicina interna animale. Seguiva l'acquisizione delle relazioni dei citati consulenti tecnici.

Il PM produceva talune schede utilizzate dal dott. Scrollavezza per le lezioni in Università, esplicative delle modalità di somministrazione dell'anestesia. Con il consenso delle parti si acquisiva la relazione di altro consulente della difesa, Uggeri Mauro, con rinuncia all'esame. Avendo le parti già acconsentito ad invertire l'ordine legale di assunzione della prova orali, esaurito l'esame di tutti i testimoni difensivi, si procedeva con l'esame dell'imputato Graziosi Renzo. Gotti Bernard, Bravi Roberto, Rondot Ghislaine, infine, rendevano spontanee dichiarazioni.

Il processo era, dunque, aggiornato all'udienza del 22.12.2014 per discussione, tuttavia, con ordinanza emessa fuori udienza e ritualmente comunicata, si disponeva, per l'udienza del 22.12.2014, il confronto tra il consulente del PM (dott. Enrico Moriconi) e quelli della difesa (dott. Fabrizio Rueca e dott. Massenzio Fornasier), all'esito del quale, si acquisiva relazione integrativa del dott. Moricone illustrativa delle proprie repliche e conclusioni, previo raffronto delle singole schede dei cani soppressi con le relative schede terapeutiche.

A tale udienza, Graziosi Renzo rendeva spontanee dichiarazioni e produceva memoria contenente analisi e commento di dati statistici relativi ai cani oggetto di sequestro.

Chiusa la fase istruttoria, e dichiarati gli atti utilizzabili, le parti illustravano in pubblica discussione le proprie conclusioni e formulavano le richieste come in epigrafe trascritte (depositando, altresì, memorie scritte).

All'udienza del 23.01.2015, cui si rinviava per repliche, il giudice decideva dando lettura del dispositivo, con riserva di depositare la motivazione nel termine di giorni sessanta

Motivazione in fatto e in diritto

1. Gli odierni imputati, nelle rispettive qualità di persone interne alla GREEN HILL 2001 s.r.l. (RONDOT Ghislaine, BRAVI Roberto e GRAZIOSI Renzo) e di consulente esterno di fiducia (il GOTTI Bernard), sono accusati al capo A) del delitto di cui all'art. 544 ter, commi 1 e 3, cp.

Si contesta loro di aver maltrattato 2.639 cani, di razza beagle, detenuti presso l'allevamento Green Hill per fini di sperimentazione scientifica, avendoli privati, senza necessità, dei loro *pattern* comportamentali (ovvero di tutte le attività vitali ed insopprimibili di ogni specie) e sottoposti a comportamenti insopportabili per le loro caratteristiche etologiche.

Non sono in discussione altre condotte riconducibili all'art. 544 ter cp, ossia lesioni e sevizie (reati di evento).

Le eto-anomalie riscontrate, (quali ad. es. il c.d. *freezing*, paura, ansia, stereotipie, comportamenti ridiretti), secondo l'ipotesi accusatoria, costituiscono sintomi di un concreto pericolo al quale gli animali erano esposti a causa di condotte integranti violazione delle direttive contenute nelle norme speciali (ex D. L.vo 116\1992): esse, dunque, erano fonte di uno stato di stress cronico (c.d. *distress*), cagionato dalle particolari condizioni di cattività e dalle condizioni ambientali in cui i cani erano detenuti (assenza di aree di sgambamento, temperatura eccessivamente elevata all'interno dei capannoni, rumore insopportabile dovuto al continuo abbaiare dei cani, mancanza di arricchimenti ambientali, generali condizioni di cattività di cuccioli e madri etc).

La premessa in diritto da cui muove l'accusa è che l'art. 544 ter cp trovi applicazione anche in relazione ad animali allevati a fini di sperimentazione scientifica, qualora vi sia la

violazione del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 116, (e - in particolare - del combinato disposto degli artt. 5 e 14, nonché delle prescrizioni di cui all' allegato 2) giacchè tale normativa contempla prescrizioni di carattere cogente e non mere direttive o raccomandazioni, comunque, derogabili.

La difesa degli imputati, la cui linea sarà esposta in prosieguo di trattazione, contesta in fatto e in diritto l'ipotesi di accusa.

1. Prima di procede all'esame delle prove acquisite, considerato che le due fattispecie penali in contestazione afferiscono alla gestione dell'allevamento di cani beagle ad opera della società Green Hill, occorre preliminarmente riportare talune informazioni di inquadramento generale della società stessa.

Ebbene, come documentalmente provato in atti, Green Hill s.r.l 2001, fu costituita nell'anno 2001 ed iscritta nel registro delle imprese di Milano a decorrere dal 24.10.2007. Essa aveva come oggetto sociale, "l'acquisto, la produzione, il commercio, il pensionamento e la stabulazione di animali di piccola e media taglia, di ceppi rari e qualificati, nonché di ceppi geneticamente portatori di alterazioni atte a consentire modelli di patologie umane, di mangimi per animali e di diete speciali per animali; gli interventi di microchirurgia per la preparazione di gruppi di animali utilizzati per ricerche di carattere specifico, farmaco dinamico, l'allestimento di modelli sperimentali di valutazione biologica per la determinazione dei livelli di contaminazione ambientale sia di origine organica che chimica o fisica da effettuarsi anche dietro commissione di strutture private".

La società era controllata al 100% dalla Marshall Farms Group Ltd US con sede nello stato di New York[2] e, a decorrere dal 14.11.2007, era legalmente rappresentata da Ghislaine Rondot, la quale ne aveva assunto l'amministrazione quale membro unico del Consiglio di Amministrazione[3].

---

[2] Cfr allegato 6, informazioni societarie Green Hill 2001 s.r.l, estratte da Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano; allegato 7 nota della Questura di Brescia, sezione investigativa datata 28.09.2012, prodotti dal PM all'udienza del 29.10.2014 e versati in atti in faldone n.2.

[3] Cfr verbale dell'assemblea dei soci del 14.11.2007, allegato 7 prodotto dal PM e versato in atti in faldone n.2

Le autorizzazioni rilasciate dal Comune di Montichiari, nonchè il Manuale delle Procedure Interne dimostrano che l'attività produttiva della Green Hill 2001 s.r.l era quella di allevare cani di razza Beagle destinati alla sperimentazione scientifica. L'allevamento era di tipo "chiuso", giacchè gli esemplari detenuti non potevano che provenire dall'interno delle colonie di proprietà della Marshall, come documentato dal preambolo della scheda "monitoraggio dello stato di salute della colonia –principi generali"[4] datata 04.05.2010 che così recita: *"la colonia di cani Marshall Beagle è stata fondata a N. rose, NY, USA. cani di pura razza furono acquistati tra il 1962 e il 1967. Quando il numero di riproduttori divenne sufficiente la colonia fu chiusa e rimase tale. Nel 2001 è stata fondata una seconda colonia di Beagle a Montichiari, Italia. Tale colonia, chiamata Green Hill 2001, è stata popolata unicamente da riproduttori provenienti dalla colonia americana".*

La società era in possesso delle autorizzazioni, ai sensi dell'art. 10 del d. lgs 116/1992, all'esercizio sia dell'attività di fornitore, che di allevamento di cani di razza Beagle da utilizzare a fini sperimentali[5].

2. Venendo all'esame delle risultanze dibattimentali concernenti le singole condotte integranti il maltrattamento di cui al capo A), risulta che in data 18.07.2012, su delega della Procura di Brescia, il NIRDA (Nucleo Investigativo per i Reati in Danno agli Animali) eseguiva una ispezione presso l'allevamento gestito dalla Green Hill 2001 s.r.l., con contestuale sequestro dell'azienda.

La valutazione delle risultanze investigative sfociava nella contestazione di plurime anomalie riscontrate nella gestione dell'allevamento, con pregiudizio per i cani allevati, meglio descritte nel capo d'incolpazione che ci occupa e che di seguito costituiranno oggetto di specifico vaglio.

Si deve anticipare e, salvi gli ulteriori approfondimenti che saranno svolti in prosieguo, che il quadro normativo di riferimento è costituito dall'art. 544 ter c.p., 19 ter delle Disposizioni di

[4] Cfr Manuale delle Procedure Interne, foglio 2016 prodotto anche dalla difesa all'udienza del 29.10.2014, in atti al faldone n.2.

[5] Cfr documenti 4 e 8 prodotti dalla difesa all'udienza del 29.10.2014, in atti nel faldone n.2 A.

coordinamento e transitorie per il Codice Penale, dagli artt. 5 - 14 del D. L. 116\1992 e dall'allegato allegato II del medesimo decreto.

3.1 Quanto alla temperatura, si premette che l'art. 5, del D. L.vo 116\1992, richiamando l'allegato II e Tabella 1 prescrive che, al fine di garantire il benessere dei cani detenuti, la temperatura nei locali di allevamento deve essere tra i 15 ed i 21 gradi.

Orbene, costituiscono circostanze obiettive e non discutibili quelle verificate nel corso dell'ispezione eseguita dagli agenti del Nirda (coadiuvati da 5 veterinari nominati dalla Procura della Repubblica) i quali riferivano che le temperature rilevate erano ben oltre quelle indicate dal decreto legislativo 116\1992 e relativi allegati.

Sul punto, il teste Giuseppe TEDESCHI, che in data 18.07.2012 aveva coordinato l'attività ispettiva del Comando Provinciale di Brescia del Corpo Forestale dello Stato, sentito all'udienza del 12.11.2014, ha riferito che all'interno dei capannoni, si rilevava una temperatura particolarmente alta[6]. Tale circostanza era ricavata dalla lettura dei termometri e dalle schede sulle quali i dipendenti segnavano ogni giorno la temperatura (il 18.07.2012 in tutti i capannoni la temperatura era di 29°; il 20.06.2012 nel capannone 4 la temperatura era di 30.1°[7], il 18.06.2012 la temperatura nel capannone n. 3 era di 30,4°[8]; il 19.06.2012 nel capannone 3 la temperatura era di 30.4[9]; le temperature venivano rilevate anche nel periodo invernale: il 27.02.2012 nel capannone 4 la temperatura era di 13.8°; il 24.02.2012 nel capannone 4 la temperatura era di 14.7; il 26.02.2012 nel capannone 4, la temperatura era di 13.7)[10].

L'inosservanza dei parametri normativi su richiamati è un dato assolutamente incontrovertibile giacchè rilevato dalla lettura di termometri digitali[11] installati (in

[6] Cfr dichiarazioni di Tedeschi pag. 29-30, del verbale di stenotipia udienza del 12.11.2014.

[7] Cfr dichiarazioni di Tedeschi pag. 35.

[8] Cfr dichiarazioni di Tedeschi pag. pag. 36.

[9] Cfr dichiarazioni di Tedeschi pag. 35.

[10] Cfr dichiarazioni di Tedeschi pag. 33.

[11] Cfr dichiarazioni di Tedeschi pag. 30.

precedenza, dalla stessa Green Hill) all'interno dei singoli capannoni e delle schede compilate dai dipendenti[12] della società, concernenti temperature nei giorni precedenti.

Ancora a riscontro, si richiama la relazione medico-veterinaria redatta dai veterinari (ausiliari di P.G.) all'esito dell'ispezione del 18.07.2012, dalla quale risulta che nel capannone n. 1 vi erano gradi 29°, nel capannone n.2 gradi 28°, nel capannone n. 3 gradi 28°, nel capannone n. 4 gradi 29° e umidita al 55%, nel capannone n. 5 gradi 28,3°[13].

E' da ritenere che siffatta situazione fosse ben nota agli imputati alla stregua delle mail rinvenute all'interno degli hard disk sequestrati presso la Green Hill in occasione dell'ispezione del 18 luglio 2012. Si legga, ad esempio, la mail inviata in data 27 giugno 2012 da Ghislaine Rondot a Roberto Bravi[14]: BRAVI riferisce che la Dott.ssa GIACHINI (veterinario Asl) si sarebbe recata presso Green Hill nella settimana successiva; la RONDOT, ben conscia della possibilità di sanzioni in caso di controllo della temperatura, risponde: "*Speriamo che non ci sia troppo caldo!*".

Si riporta, ancora, una mail del 20 giugno 2012[15]: Roberto BRAVI aggiorna Ghislaine RONDOT su alcuni aspetti gravemente problematici all'interno di Green Hill ("*Qui fa molto caldo, in tutti i capannoni la temperatura è di 30° C con un'umidità di circa il 60%; nel capannone 3 abbiamo un grado in meno con i raffreddatori ma il 5% in più di umidità. Capannone 3: con le alte temperature abbiamo alcuni problemi con le femmine che non vogliono rimanere nelle cucce; abbiamo ridotto la segatura al minimo e i dipendenti tengono le femmine dalla prima settimana nelle cucce per alcuni minuti per permettere l'allattamento*").

Nel report 23-27 gennaio, inoltre, si legge testualmente "*temperatura nel capannone 3 GH, variabile specialmente lungo le pareti esterne e finali. Secondo me le pareti esterne sono*

---

[12] Cfr dichiarazioni di Tedeschi pag. 31.

[13] Cfr relazione del 31.08.2012 del dott. Enrico Chisari ed altri pag. 25, 46, 63, 82, 91, acquisita agli atti all'udienza del 12.11.2014,in faldone n. 3.

[14] Cfr produzione documentale PM, allegato 14, sub 8 (in lingua originale), udienza 29.10.2014, in faldone n. 2; relazione - traduzione dell'interprete Sara Cortassa dell'allegato 14, pag. 9, depositata all'udienza del 26.11.2014 in faldone n. 4.

[15] Cfr produzione documentale PM, allegato 14, sub 9 (in lingua originale), udienza 29.10.2014, in faldone n. 2; relazione - traduzione dell'interprete Sara Cortassa dell'allegato 14, pag. 10, depositata all'udienza del 26.11.2014 in faldone n. 4.

troppo fredde per partorire"[16]. La mappa allegata al report conferma l'esistenza di temperature non adeguate che giungevano fino a 13,2° gradi.

Ed ancora, nella Mail 29 giugno 2012, Bravi - Rondot, resoconto settimana 26 si legge: "*La temperatura è di 26°C durante la notte e da 27° a 30°C durante il giorno con il 70% circa di umidità; al momento nessuna influenza sui dati delle cucciolate e sulla crescita dei cuccioli; Capannone 4, la temperatura è molto alta, da 28 a 30°C con il 60% di umidità*"[17].

Dal Report della settimana 32 emerge testualmente: "*Per dimostrare che sta facendo il suo lavoro in maniera appropriata, prima di un'eventuale visita dell'Autorità Regionale, il Dottor Silini mi ha detto che vuole dare un'occhiata ai capannoni. Fortunatamente, viste le ultime spedizioni, dovremmo ricevere in casa tutti i cani in ottemperanza alla legge. Non ci resta che sperare in una giornata fredda*"[18].

Nel capannone 5 gli agenti del Nirda segnalano: "*L'umidità era elevata e ciò è dimostrato dal fatto che le piastrelle sia del corridoi sia della stanza dove c'erano le attrezzature, sia le piastrelle dove erano detenuti i cani, erano sempre bagnate e umide. Non ho visto sistemi elettronici per la misurazione dell'umidità. La squadra di lavoro ha sempre avuto i capelli bagnati e i fogli dove si scrivevano i dati, erano umidi*"[19].

Le suesposte risultanze, in definitiva, danno conto della sussistenza di condizioni ambientali, negative che sono, certamente, conseguenza diretta e immediata di precise scelte aziendali. Al riguardo è utile richiamare la mail (Punto 9 Rondot, Bravi) 20 giugno 2012, nella quale si legge che non erano assunti, nonostante il caldo estivo o la rigidità del clima invernale, seri e tempestivi rimedi per adeguare temperatura e umidità all'interno dei capannoni alle esigenze dei cani.

---

[16] Cfr produzione documentale Pm, allegato 14, sub 6 (in lingua originale), udienza 29.10.2014, in faldone n. 2; relazione - traduzione dell'interprete Sara Cortassa dell'allegato 14, pag. 2, depositata all'udienza del 26.11.2014 in faldone n. 4

[17] Cfr produzione documentale PM, allegato 14, sub 4 (in lingua originale), udienza 29.10.2014, in faldone n. 2; relazione - traduzione dell'interprete Sara Cortassa dell'allegato 14, pag. 28, depositata all'udienza del 26.11.2014 in faldone n. 4 .

[18] Cfr produzione documentale PM, DOC 14 (in lingua originale), udienza 19.11.2014, in faldone n. 3; relazione - traduzione dell'interprete Sara Cortassa dell'allegato 14, pag. 33, depositata all'udienza del 26.11.2014 in faldone n. 4 .

[19] Cfr relazione dott. E. Chisari pagg. 86\87, acquisita all'udienza del 12.11.2014, in faldone n. 3.

Tale il contenuto della mail citata: "*Temperatura: Abbiamo pensato di contattare alcuni rappresentanti per capire i costi del sistema geotermico; il nostro idraulico è venuto stamattina per aggiustare alcuni tubi e ci ha detto che oggi esistono nuove tecnologie per creare questo sistema con costi ridotti, ridotte spese di manutenzione e risultati eccellenti che permettono di avere una temperatura gradevole nei capannoni*"[20].

In linea con quanto esposto, si aggiunge che il teste Tedeschi, al riguardo, ha riferito che all'interno dei capannoni non vi erano impianti di aria condizionata, ma solamente un impianto di aria forzata che aspirava l'aria e la riciclava; vi erano, inoltre, degli impianti di raffreddamento ad acqua sul tetto, per abbassare le temperature all'interno dei capannoni durante il periodo estivo[21].

Ebbene, le condizioni descritte integrano una violazione della normativa di riferimento ed in particolare del disposto dell'allegato n. 2, punto n. 2, del D.L.vo 116\1992, alla cui stregua, l'aria nei locali va frequentemente rinnovata (*in genere è sufficiente un tasso di ventilazione di 15-20 ricambi d'aria/ora; nondimeno, in talune circostanze, quando il popolamento è scarso, può essere sufficiente un tasso di ventilazione di 8-10*).

E non va sottaciuto che il teste Zanola, in relazione alle modalità di areazione presenti nell'azienda, ha riferito che l'impianto presente all'interno dei capannoni consentiva un ricambio di aria per otto volte in un ora.[22]

Trattasi di areazione assolutamente inadeguata se si tiene conto delle temperature registrate e del tasso di sovraffollamento della struttura,[23]circostanza - quest'ultima - ampiamente dimostrata dalle risultanze documentali che raffigurano i timori e le perplessità degli imputati, ben consapevoli delle precarie condizioni in cui i cani erano detenuti (*come sai*

[20] Punto 9. Mail (Rondot, Bravi) 20 giugno 2012, pag. 13, traduzioni Sara Cortassa, depositate all'udienza del 26.11.2014, in faldone n. 4.

[21] Cfr dichiarazioni di Tedeschi pag. 36.

[22] Cfr dichiarazioni Zanola pag 84, udienza del 19.11.2014.

[23] Cfr relazione del 31.08.2012 del dott. Enrico Chisari ed altri pagg. 86, 91, acquisita agli atti all'udienza del 12.11.2014,in faldone n. 3

stiamo tenendo più cani del previsto in alcuni recinti[24]; *ci sono preoccupazioni riguardo l'allevamento dei cani che hanno una storia di [problemi di] pelle e l'aumento della densità degli animali nei mesi estivi quando sappiamo che le condizioni sono impegnative*[25]).

Palese dunque, la violazione anche delle prescrizioni di cui al paragrafo 2.2.2. dell'allegato II, secondo cui, date le condizioni climatiche prevalenti in Europa, può essere necessario *un impianto di ventilazione con dispositivo di riscaldamento e di raffreddamento dell'aria.*

3.2 E', altresì, provata la mancanza, all'interno dei box, di aree di isolamento per garantire il riposo dei cani.

Sul punto si evidenzia che l'art. 2.5 dell'allegato II, indica come possibile fattore di disturbo degli animali all'interno dei locali di permanenza, qualsiasi fonte di intenso rumore nella gamma dei suoni udibili e dei suoni a più alta frequenza. Si prescrive isolamento della struttura e, finanche, la possibilità di introdurre un fondo sonoro di intensità moderata, quale la musica dolce per attutire rumori, sovente, inevitabili.

E' evidente che la norma richiamata si riferisca all'isolamento dei locali di permanenza da fonti di rumore esterni alla struttura; tuttavia essa è qui richiamabile in quanto fa un espresso riferimento al rumore come fonte *di importanti modifiche delle funzioni organiche, disturbi del comportamento e della fisiologia degli animali.*

In linea con tali previsioni, l'art. 3.6.3 dell'allegato II, nel dettare prescrizioni concernenti la progettazione dei box chiusi, al fine di garantire il benessere degli animali, prevede la necessità che essi siano idonei a soddisfare taluni bisogni etologici, tra i quali quello di *isolarsi o ripararsi temporaneamente.*

---

[24] Cfr produzione documentale Pm, allegato 14, sub 7 (in lingua originale), udienza 29.10.2014, in faldone n. 2; relazione - traduzione dell'interprete Sara Cortassa dell'allegato 14, Punto 7. Mail (Graziosi, Rondot) 10 aprile 2009, pag. 9, depositata all'udienza del 26.11.2014 in faldone n. 4

[25] Cfr produzione documentale Pm, sub 15 Documento Conference call settimanale 24 gennaio 2012 (in lingua originale), udienza 29.10.2014, in faldone n. 2; relazione - traduzione dell'interprete Sara Cortassa pag 36, depositata all'udienza del 26.11.2014 in faldone n. 4

Nel caso di specie, all'interno dei capannoni la rumorosità dovuta all'abbaiare degli stessi cani era certamente elevata ed intensa, tanto che per accedervi era obbligatorio indossare tappi per le orecchie[26].

E' pacifica l'assoluta mancanza all'interno dei box di aree separate e chiuse destinate al riposo e all'isolamento: tanto emerge dal video prodotto in atti ed è confermato dalla relazione dei veterinari (E. Chisari ed altri)[27] che hanno eseguito l'accesso in data 18 luglio 2012.

3.3 Nel presente paragrafo si tratteranno gli aspetti relativi alle aree Paddock, alle attività di sgambamento e alle lettere F) e C), con riguardo, in particolare, alla detenzione dei cani in ambienti con scarso arricchimento ambientale.

Si premette che l'art. 5 del D. L.vo 116\1992 prescrive che gli animali siano tenuti in un ambiente che consenta una certa libertà di movimento, fruiscano di alimentazione, acqua e cure adeguate alla loro salute e al loro benessere; che sia ridotta al minimo qualsiasi limitazione alla possibilità di soddisfare i bisogni fisiologici e comportamentali dell'animale.

La tabella VII dell'allegato II (richiamato dall'art 5), contenente "orientamenti per la permanenza in gabbia dei cani durante gli esperimenti" espressamente prevede che 'i cani in gabbia dovrebbero poter uscire per fare del moto almeno una volta al giorno (...omissis). Si dovrebbe fissare un termine al di là del quale un animale non dovrebbe rimanere in gabbia senza moto quotidiano. Mentre alla tabella VII "orientamento per la permanenza dei cani nei recinti, in attesa, durante gli esperimenti e la riproduzione" sono espressamente previste delle superfici adiacenti minime per il moto del cane.

---

[26] Cfr dichiarazioni di TEDESCHI pag. 27 e 51;cfr TOZZI pag. 56; ROSSI pag. 122; MORICONI, pag. 180; FACCIN pag. 219, udienza del 12.11.2014, in faldone n. 3. Cfr Zanetti, pag. 116, udienza 19.11.2014, in faldone n. 3. Cfr relazione dott. E. Chisari, paragrafo 6.2, pag. 24, acquisita all'udienza del 12.11.2014, in atti, faldone n. 3.

[27] *I locali di permanenza, infatti, non dispongono di strutture che permettano un temporaneo isolamento degli individui* (cfr Relazione dott. E. Chisari ed altri, pag. 26, acquisita all'udienza del 12.11.2014, in atti, faldone n. 3); *Non esistono all'interno dei box dei "nascondigli" o delle strutture che possano consentire al cane di rifugiarsi nel momento in cui ritiene che ci siano degli stimoli esterni per lui pericolosi e quindi da evitare* (cfr Relazione dott. E. Chisari ed altri, pag. 51); *nei box non c'era nessun confort per i cani per dormire, per riposare o semplicemente per coricarsi; nessuna area destinata al riposo* (cfr Relazione dott. E. Chisari ed altri, pag. 88); *i box non hanno nessuna parte riservata al riposo* (Cfr Relazione dott. E. Chisari ed altri, pag. 90).

Ebbene, non può dubitarsi della assoluta mancanza, nell'allevamento di interesse, di aree *paddock*[28], in quanto incontroverso che i beagle non uscivano mai all'esterno dei capannoni.
E' stato prospettato dai consulenti della difesa che tale grave limitazione fosse giustificata dalla necessità di impedire che i cani (destinati a sperimentazione) entrassero in contatto con agenti patogeni.[29]
Al riguardo pare sufficiente osservare che gli animali erano comunque esposti a tale "rischio", in quanto, seppur segregati, stando alla deposizione del teste Zanola[30] (dal 2004 al 2012, responsabile impianti elettrici, aria e riscaldamento), l'impianto di areazione dei capannoni eseguiva solo scambi d'aria introducendo (otto volte all'ora) aria esterna all'interno (*quella interna, era ripresa dal basso ed era spinta fuori).*

3.4 Le dichiarazioni rese dai testi, inducono a ritenere che i beagle non svolgessero, abitualmente, una programmata attività di moto al di fuori dei box.
In primo luogo occorre negare l'esistenza di prassi, tali per cui i cani facessero regolarmente moto quotidiano durante le operazioni di pulizia. Tale circostanza è negata dal teste Faccin e, comunque, in contrasto con la normale logica della gestione dei cani.
Il teste Faccin Andrea, sentito come di dipendente della Green Hill per il mese giugno/luglio 2012, addetto alle pulizie dei box, ha riferito di non aver mai fatto uscire i cani dai box durante le operazioni di pulizia, salvi i casi in cui gli animali riuscissero ad allontanarsi per pochi minuti[31].

---

[28] Nella premessa contenuta all'allegato II l'area paddock è così definita: d) *"paddock": superficie recintata da staccionata, mura, sbarre o da griglia metallica, situato in genere all'esterno di una costruzione, nel quale gli animali tenuti in gabbia o in recinto chiuso possono muoversi liberamente durante determinati periodi, conformemente ai loro bisogni etologici e fisiologici, ad esempio per fare del moto;*

[29] Il consulente (della difesa) Renato Massa riferiva, con riferimento agli spazi che all'interno di allevamenti che è normale che ci siano spazi ristretti, che i cani venivano tenuti in spazi chiusi e non era consentito farli uscire per esigenze di carattere commerciale, poiché si doveva, ridurre al minimo la possibilità che questi potessero contrarre malattie (così Massa pag 97, 100, udienza del 26.11.2014). I consulenti (della difesa) Rueca e Fornasier riferivano che la mancanza di aree di sgambamento era dovuta alla necessità di evitare che i cani potessero entrare in contatto con agenti patogeni; per lo stesso motivo le persone che accedevano ai capannoni dovevano munirsi di strumenti protettivi (Cfr dichiarazioni di Fornasier pag 139).

[30] Cfr teste Zanola, pag. 84, udienza del 19.11.2014.

[31] Cfr dichiarazioni di Faccin esaminato all'udienza del 12 novembre 2014, pagg . 219, 220, 222.

Di contro, i testi Tortelli Antonio e Zanetti Michele hanno riferito che non esistevano aree esterne di sgambamento ma che la prassi era quella di lasciare i cani liberi nei corridoi, aprendo le porte dei box[32], specificando che tale operazione durava alcune ore ed era eseguita per gruppi di cani e a rotazione[33].

Tali affermazioni non sono attendibili: la versione fornita dal teste Zanetti,[34] secondo cui gli operatori lasciavano aperte le porte dei box per consentire lo sgambamento nel corridoio, è, in vero, in contrasto con quella fornita dal teste Franchi,[35] secondo cui tale attività era assicurata aprendo le paratie di comunicazione tra box confinanti.

Al riguardo, è bene evidenziare ulteriori contraddizioni: per come riferito da Zanetti,[36] in caso di apertura di box fronte stanti, tenuto conto della larghezza dei corridoi e della lunghezza delle porte, queste si toccavano, ciò che lascia ritenere che il transito dei cani fosse certamente impedito.

Qualora anche si ritenesse veritiera la versione del Franchi, è da escludere che l'operazione da lui riferita assicurasse spazio supplementare per lo sgambamento: se è vero che con l'apertura delle paratie si aveva una superficie maggiore, è anche vero che il numero degli esemplari raddoppiava.

Priva di ragionevolezza poi, l'affermazione del Tortelli[37], a dire del quale i beagle uscivano dalle gabbie a turno (nove box alla volta), per due o tre ore: se, infatti, si tiene conto dello scarso numero degli addetti alle pulizie, dell'elevato numero dei cani ospitati in media (circa 2300), dei turni di lavoro (non vi erano turni oltre le ore 19.00), dell'impossibilità di identificare i cani al di sotto dei sessanta giorni (perché privi di tatuaggio), deve ragionevolmente escludersi sia che vi fosse attività di sgambamento, secondo le predette modalità, sia che tale attività garantisse esercizio fisico con turni di breve periodo.

---

[32] Questa è la versione data dal teste Zanetti Michele, esaminato all'udienza del 19.11.2014, pag. 121.

[33] Questa è la versione del teste Tortelli, esaminato all'udienza del 12.11.2014, pag. 253.

[34] Cfr teste Zanetti, pag. 121, udienza del 19.11.2014.

[35] Cfr teste Franchi, pag. 189, udienza del 19.11.2014.

[36] Cfr teste Zanetti, pag. 121, udienza del 19.11.2014

[37] Cfr Tortelli pagg. 252, 253, udienza del 12.11.2014.

Accertato che i box erano l'unico luogo all'interno del quale ai beagle era consentito espletare il proprio repertorio comportamentale, occorre verificare se tali ambienti fossero progettati e mantenuti in condizioni idonee a soddisfare i bisogni etologici degli animali, in ragione della specie, della razza e dell'età.

Il sistema di alimentazione e abbeveraggio erano congegnati in modo tale da garantire cibo ad libitum (attraverso una tramoggia) e somministrazione dell'acqua per caduta, per il tramite di un tubicino, ciò al fine di escludere la competizione tra cani e la contaminazione dell'acqua. Ciò posto si ritiene di poter convenire con quanto dichiarato dalla dott.ssa Ada Rossi[38] circa l'adeguatezza degli stessi.

Quanto alla luce, le condizioni di scarsa illuminazione naturale sono riportate solo in relazione al capannone n. 5, ragione per la quale, tale addebito può ritenersi sussistente in minima parte.

Venendo, infine, alla mancanza di arricchimenti ambientali all'interno dei box, rilevata dagli agenti del Nirda, è evidente che trattasi di condizione valutata in una alle altre carenze già rilevate, fonti tutte, per gli animali allevati, di una permanente deprivazione di carattere sensoriale e sociale.

Né, in senso contrario, può richiamarsi il dato che in alcuni dei capannoni[39] vi fossero palle e ciambelle in gomma, in quanto tali "giochi", in ragione della grandezza e della consistenza, erano ignorati dagli animali, tanto da presentarsi in condizioni tali (perché assolutamente nuove o sporche di feci) da far presumere il mancato uso.[40]

Prive di pregio le argomentazioni della difesa, volte a evidenziare la particolare attenzione di Green Hill alla problematica relativa all'arricchimento ambientale, senza badare ai relativi costi.

Ed invero, anche se per ipotesi si volesse tralasciare quanto cristallizzato nel corso dell'ispezione condotta dal Nirda, la documentazione acquisita in dibattimento dimostra che su tale fronte le iniziative della società stessa non avevano portato alcun risultato positivo: la situazione descritta alla data del 18.07.2012 è del tutto coincidente con quella accertata

[38] Cfr dott.ssa Ada Rossi pag. 112, udienza del 12.11.2014.
[39] Cfr Relazione dott. E. Chisari pagg. 28, 29, 43, 64, 82, 87, 88, acquisita all'udienza del 12.11.2014, in atti faldone n. 3.
[40] Cfr Relazione dott. E. Chisari pag. 55

dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale in data 23.01.2012[41] e riportata nel verbale di Ispezione ASL del 31.05.2010[42], ove espressamente si formula la seguente raccomandazione: *predisporre un piano lavori dal quale si possa evincere la tempistica degli interventi di arricchimento ambientale*[43].

3.5 Quanto alla lettera G), relativa al numero dei parti imposto alle fattrici, si segnala quanto segue.

Risulta dalle dichiarazioni di Cinzia Vitiello, dipendente della Green Hill dal 2010 con mansioni di addetta alla sala parto, che ogni fattrice sosteneva un parto e mezzo all'anno, con una distanza temporale, tra i due parti, di otto mesi. Le fattrici andavano in calore due volte all'anno.

Sul punto è concorde la valutazione dei ct del Pm e della dott.ssa C. Giachini[44], veterinaria dell'ALS di Lonato, laddove hanno affermato che, al detto serrato ciclo riproduttivo, conseguiva un naturale disinteresse per la cucciolata ed il rapido decadimento fisico e psichico della cagna.

Ritiene lo scrivente che il solo rispetto "del ciclo naturale" (ogni otto mesi) non può essere garanzia di benessere delle cagne: è, infatti, innegabile che la prolungata attività riproduttiva (gravidanza - maternità), volta a garantire una produzione "a batteria" (per fini commerciali), era fonte di pregiudizi per l'equilibrio psicofisico delle femmine adulte, tanto più se utilizzate per periodi prolungati come nel caso di specie in cui è pacifico che le cagne in calore avevano in media un età di 4\5 anni.

3.6 Altro aspetto del trattamento degli animali in allevamento, indagato nel corso del processo, riguarda le modalità di esecuzione degli interventi operatori.

[41] Cfr Relazione IZS, allegato sub 24, produzione imputati, acquisita all'udienza del 29.10.2014, in atti faldone 2 A.
[42] Cfr all. n. 10, produzione del P:, udienza del 19.11.2014, in atti faldone n. 3.
[43] Né può convenirsi con quanto più volte ribadito dalla difesa, secondo cui i costi di produzione erano un fattore trascurabile presso la Green Hill. Dalla lettura del Documento 8, emerge, infatti, che nella ricerca di mercato per l'acquisto di palle e kong, la scelta dipendeva finanche dalle spese di spedizione. (Cfr documento n. 8, Mail 14 novembre 2008, pag. 16 traduzioni Sara Cortassa, depositate all'udienza del 26.11.2014, in atti faldone n. 4).
[44] Cfe relazione dott. E. Chisari pag. 67 e relazione del Dott. E. Moriconi, pag. 21, acquisite all'udienza del 12.11.2014, in atti faldone n. 4; Cfr dichiarazioni di Chiara Giachini, pag.94, udienza del 19.11.2014.

Si premette che nell'ambulatorio adibito a "sala operatoria" nel capannone n. 3, venivano effettuate piccoli interventi chirurgici, quali parti cesarei o sterilizzazioni, castrazioni[45]. Ciò è tra l'altro confermato dal rinvenimento, su alcune fattrici, di cicatrici per parti cesari[46].

Le prove raccolte dimostrano con assoluta certezza che all'interno della Green Hill ai beagle, sottoposti ad anestesie per ragioni di cura, non era somministrato alcun farmaco pre – anestetico.

Emerge dalla relazione dei veterinari ausiliari del NIRDA che l'unico farmaco reperito sui luoghi per praticare l'anestesia era ISOFLUORANE-VET (gas anestetico), mentre non si rinveniva alcun pre-anestetico. In una lista affissa nell'ambulatorio dell'allevamento e contenente l'indicazione delle cose necessarie per eseguire alcuni interventi chirurgici [47], si legge che doveva essere utilizzato gas anestetico, ma non si faceva alcun accenno alla necessità della pre sedazione.

Eppure, dalla lettura del foglietto illustrativo[48] del predetto farmaco, risulta che il gas anestetico va somministrato solo dopo aver praticato una pre anestesia.

Che, in specie, la pre anestesia non fosse praticata è riferito anche dai testi Vitiello Cinzia[49] e Fulvio Piccinini: quest'ultimo, veterinario - sostituto del veterinario Graziosi - e già in servizio presso l'allevamento sotto la gestione precedente a Green Hill[50], ha dichiarato che mentre con la precedente gestione era prassi somministrare agli animali la pre-anestesia, ciò successivamente non era stato per disposizione della società Marshall[51].

La somministrazione di anestetico secondo tali modalità non è certamente in linea con gli obblighi che gravano sul medico veterinario ai sensi degli artt. 1, 17 e 20 del Codice deontologico approvato in data 12.06.2011, perchè in contrasto con i principi base che

[45] Cfr teste Vitiello Cinzia pag. 170, 171, 172, udienza del 19.11.2014.

[46] Cfr dichiarazioni di Rossi pag.127

[47] CFR fotografia avviso in capannone 3, pag. 71 relazione E. Chisari

[48] Foglieto illustrativo in allegato 12.7 Relazione dott. E. Chisari, in atti acquisita all'udienza del 12.11.2014, faldone n. 3.

[49] Cfr teste Vitiello Cinzia, udienza del 19.11.2014, pag. 172.

[50] Cfr dichiarazioni di Piccinini pag. 264

[51] Cfr dichiarazioni di Piccinini pag. 265

impongono la cura delle malattie degli animali e il loro benessere, e vietano l'uso inappropriato di medicinali.

Sul punto la teste Rossi (medico veterinario) ha dichiarato: "*nel momento in cui viene aperto il vaporizzatore, che aggiunge a questo ossigeno, il farmaco l'Isofluorane, (il cane n.d.r.) sente anche un odore, che non è un odore gradevole. Oltre al fatto che l'odore non sia gradevole, la respirazione di questo farmaco è irritante e l'animale, respirandolo in maniera continuativa comincia a manifestare gli effetti del farmaco, si sente perdere le forze, per cui ulteriormente si agita*". *Pertanto il cane "si agita per via della contenzione, cioè lo devo tenere fermo, mettergli la mascherina, si agita perché sente questa cosa che irrita nei polmoni, si agita perché sente di non riuscire più, cioè non ha più la forza per potersi muovere*". E' evidente, dunque, che questo stato di agitazione, l'irritazione delle vie respiratorie ed il senso di soffocamento, creano nell'animale sottoposto ad anestesia senza premedicazione, uno stato di ansia assolutamente ingiustificato e facilmente evitabile. Tale pratica oltre ad essere dolorosa e a recare forte disagio all'animale è certamente anche rischiosa, come, del resto comprovato da una delle schede afferenti ai cani deceduti, laddove testualmente si legge: "*collasso respiratorio durante anestesia*"[52].

In merito, il consulente della difesa, dott. Paolo Scrollavezza, ha argomentato a contrario, sostenendo che la pre anestesia non è quasi più effettuata in quanto: "*determina un'intossicazione dell'animale che può durare da 24 a 48 ore; produce conseguenze negative nel rapporto con gli altri cani del box*[53]*: il cane sottoposto a pre anestesia, infatti, quando viene reinserito nel box si trova in una situazione in cui non è in grado di interagire con i suoi simili e, oltre a ciò, il fatto che venga allontanato dal gruppo per la somministrazione della pre anestesia è fonte di stress*"[54].

Il consulente ha aggiunto che "*L'anestesia, presso la Green Hill era di norma preceduta da un analgesico, il Carprofen, che serve per togliere il dolore; successivamente si procede alla somministrazione dell'anestetico per via aerea*[55]*. L'utilizzo dell'Isoflurane per via aerea fa*

---

[52] Cfr Scheda Cane M – 732 7919, in atti produzione PM, allegato n.1 (faldone 2 A bis), udienza del 29.10.2014.

[53] Cfr dichiarazioni di Scrollavezza pag 69,70

[54] Cfr dichiarazioni di Scrollavezza pag 71, 72

[55] Cfr dichiarazioni di Scrollavezza pag 72, 73

si che il cane si svegli subito nel momento in cui si cessa la somministrazione." Ha precisato, infine, che: "*La pre anestesia viene effettuata solo in caso di animali che si trovano in un particolare stato di agitazione o sono particolarmente aggressivi, cosa questa da escludere perché i cani erano abituati al contatto con gli operatori*". [56]

Le valutazioni del consulente non sono convincenti perchè contraddette da materiale informativo e didattico proveniente da produzione scientifica a lui stesso riconducibile.

Si richiamano sul punto le schede[57] prodotte in dibattimento, ed utilizzate dal dott. Scrollavezza quale docente universitario[58], attestanti che la pre anestesia è una fase della procedura di anestesia: si pratica per ridurre la paura e lo stato di ansia, la soglia del dolore, l'eccitazione, le secrezioni bronchiali, la motilità e le secrezioni dell'apparato gastro – enterico, la quantità di sostanze anestetiche. Si precisa che la pre -anestesia deve essere preceduta da visita ed esami di laboratorio (sempre), auscultazione.

Le ulteriori raccomandazioni, attinenti a svantaggi e precauzioni nel somministrare la preanestesia, che pur si leggono nell'opuscolo universitario riferibile al consulente, non inducono ad escludere la necessità di praticare la pre anestesia, ma si limitano a richiamare l'attenzione dell'operatore su conseguenze ed effetti collaterali.

Viene in evidenza, ancora, il foglio illustrativo dell'anestetico ISOFLURANE – VET, redatto proprio dal dott. Scrollavezza[59], in cui è espressamente consigliata la somministrazione di farmaci in funzione pre anestetica. Tale il testo del foglio in commento: "*INDUZIONE DELL'ANESTESIA: nel cane e nel gatto l'anestesia viene normalmente indotta con un barbiturico o con propofoil; nel gatto può essere utilizzata la ketamina.*

Deve aggiungersi, poi, che il KARPOFEN (Rymadil), indicato dal ct difensivo quale utile antidolorifico che precedeva in Green Hill l'anestesia, (la cui somministrazione è negata dal

---

[56] Cfr dichiarazioni di Scrollavezza pag 73

[57] Cfr Slide prodotte da parte del PM per estratto e, per intero, dalla difesa degli imputati, all'udienza del 26.11.2014, in atti faldone n. 4.

[58] Il dott. P.Scrollavezza è docente di anestesiologia e chirurgia veterinaria all'Università di Camerino. Il Consulente ha riconosciuto le schede prodotte, come parte di slide estratte da corsi sulla pre anestesia (cfr pagg. 78, 79, udienza del 26.11.2014.

[59] Cfr dichiarazioni dott. Scrollavezza, pag. 85, udienza del 26.11.2014.

dott. Piccinini[60], veterinario supplente dell'allevamento) non è un pre-anestetico, bensì un antalgico, inefficace se non per dolori localizzati, stando alle valutazioni dei consulenti del PM.

Quanto agli inconvenienti segnalati dal consulente della difesa, ossia un'intossicazione dell'animale da pre anestesia che può durare da 24 a 48 ore, cui conseguono comportamenti incompatibili con l'inserimento del cane nel gruppo (box), è agevole osservare che il rapido inserimento dell'animale trattato nel gruppo poteva essere tranquillamente evitato, poichè all'interno dei capannoni vi erano box riservati proprio ad animali in particolari condizioni di salute, dove ospitare detti cani, anche per agevolare l'osservazione ed il controllo post operatorio.

In definitiva è certo che, contrariamente a quanto indicato dalla buona prassi medico veterinaria, nell'allevamento Green Hill il preanestetico non era utilizzato e che, secondo le valutazioni rese dallo stesso dott. Scrollavezza, nella fase pre operatoria, vigeva la consuetudine di prendere i beagle con costrizione meccanica, unica alternativa possibile (alla pre anestesia) per eseguire l'anestesia[61].

3.8 Venendo alla gestione dell'allevamento sotto il profilo zooiatrico (lett. J), si premette che ai sensi dell'art. 5 del D. L.vo 116\1992, al fine di garantire il benessere degli animali, sono prescritti controlli quotidiani.

In particolare *un medico veterinario* deve controllare il benessere e le condizioni di salute degli animali allo scopo di evitare danni durevoli, dolore, inutili sofferenze o angoscia; devono essere adottate le misure dirette a correggere tempestivamente difetti o sofferenze eventualmente constatati. Ai sensi del paragrafo n. 3, Allegato II, la persona responsabile dell'istituto dovrà assicurarsi che un veterinario, od altra persona competente, esegua regolari ispezioni degli animali e delle condizioni in cui sono alloggiati e curati.

[60] Piccinini, veterinario della azienda Green Hill con contratto a chiamata, ha dichiarato che prima della gestione Green Hill era prassi somministrare agli animali la pre-anestesia; successivamente tale pratica era abbandonata per disposizione della società Marshall (pag. 265, udienza del 12.11.2014).

[61] Sul punto, questa è la conclusione cui giunge il consulente di parte (Cfr pag. 79, udienza del 26.11.2014.

Il paragrafo 1.3.4, prevede che *si dovrebbe disporre di locali separati per animali malati o feriti.*

Ciò posto, costituisce evidenza processuale la diffusione tra i cani visitati durante l'ispezione condotta dal NIRDA di dermatiti, con manifestazioni cliniche di vario tipo.

Le lesioni riscontrate erano compatibili con rogna demodettica, detta anche rogna rossa, per il caratteristico aspetto dell'eritema che essa induce[62]. I cani osservati, colpiti dalle forme più severe di dermatite, non erano accolti nel box-ricovero bensì in box ordinari, in promiscuità con quelli sani.

All'interno di altri box, erano rinvenute feci di aspetto e consistenza insolita (foto 24 relazione E. Chisari), a conferma della presenza di due patologie, Coccidiosi e Giardiosi[63].

La presenza diffusa ed endemica di tale problematica era confermata anche da un documento prodotto dall'azienda stessa (foto 22, pag. 34 relazione Chisari), dal quale risulta appunto "una elevata diffusione di due parassitosi protozoarie dell'intestino, ovvero la coccidiosi e giardiosi, da ritenersi quasi permanenti."[64]

Nel capannone n. 2 i veterinari segnalavano la presenza di molti cuccioli con scolo oculare mono o bilaterale[65] e non vi erano terapie in corso; su un cane era rilevato un granuloma da reazione vaccinale e un paio di casi di ernia ombelicale[66].

Il problema Demodex (rogna rossa) era molto diffuso per cicli produttivi e ben noto, ma non si assumevano efficaci rimedi per risolverlo.

E', infatti, vero che la terapia più adeguata per tale patologia avrebbe pregiudicato l'equilibrio naturale del cane con conseguenze non prevedibili sulla successiva sperimentazione; che l'uso di terapie alternative portava alla lunga, su animali

---

[62] Cfr Relazione E. Chisari pag 30 e foto pagg. 31 e seg.; per capannone n. 2, cfr pag. 47, foto pag. 48; per capannone n. 4 cfr pag. 82; per capannone n. 5,quanto a congiuntivite, gengivite, otiti, cfr pag. 91, Relazione Acquisita all'udienza del 12.11.2014, in atti faldone n. 3.

[63] Cfr Relazione dott. E. Chisari pagg. 35 - 37 e foto pag. 37 e seg. Acquisita all'udienza del 12.11.2014, in atti faldone n. 3

[64] Cfr Relazione dott. E. Chisari pag 36 e foto pag. 36 e seg. Acquisita all'udienza del 12.11.2014, in atti faldone n. 3

[65] Cfr Relazione dott. E. Chisari pag 49,acquisita all'udienza del 12.11.2014, in atti faldone n. 3

[66] Cfr Relazione dott. E. Chisari pag 49, acquisita all'udienza del 12.11.2014, in atti faldone n. 3

immunodepressi complicanze non facilmente gestibili e a cui conseguiva la soppressione. Si riportano, sul punto i documenti di seguito apprezzati:

Il Report Marshall del Gennaio 2012 su Green Hill, al paragrafo 10 recita: "*Problema Demodex – Ho visto un piccolo numero di cani con problemi alla pelle nel capannone 1. C'è una significante perdita di pelo e arrossamento della pelle. Non è chiaro cosa possa essere fatto per questo problema poiché il trattamento potrebbe rendere gli animali impoveriti ai fini della ricerca.*"[67]

Nella mail (Rondot, Bravi) 20 giugno 2012 ancora si legge: "*capannone 4: questa mattina abbiamo trovato 3 cani di Dicembre con lievi sintomi di Demodex; (omissis..) I cani con i sintomi ieri stavano bene, questa mattina quando Dario è arrivato erano tutti sudati e con la febbre molto alta.*"[68]

Il Documento 23 (Mail 6 ottobre 2009 Henry, Rondot, Graziosi, Teleconferenza Marshall/Green Hill) attesta: "*L'incidenza del Demodex è aumentata durante l'estate ma adesso sta migliorando. Sono stati fatti tentativi per diminuire l'umidità nei capannoni e ciò dovrebbe essere utile in quanto l'umidità contribuisce ai problemi col demodex. Attualmente stiamo registrando i tratti distintivi per la pelle.*"[69]

Non dissimile l'oggetto del Documento 15 (Conference call settimanale 24 gennaio 2012) in cui si dice: "*Ci sono preoccupazioni riguardo l'allevamento dei cani che hanno una storia di [problemi di] pelle e l'aumento della densità degli animali nei mesi estivi quando sappiamo che le condizioni sono impegnative. Abbiamo riconosciuto che ciò che è successo la scorsa estate.*"[70]

Nel Documento n. 20 (Conference Call settimanale del 7 maggio 2012) si legge ancora: "*Rich ha spiegato di aver osservato anche i valori della pelle a GH e che il problema è*

---

[67] Cfr Report Marshall del Gennaio 2012 su Green Hill, traduzione di Sara Cortassa, depositata all'udienza del 19.11.2014, in atti, faldone n. 4.

[68] Cfr mail doc. PUNTO 9 Mail del 20.06.2012, pag. 13, traduzioni Sara Cortassa, depositate all'udienza del 26.11.2014, in atti faldone n. 4

[69] Documento 23 (Mail 6 ottobre 2009 Henry, Rondot, Graziosi, Teleconferenza Marshall/Green Hill), pag. 33 traduzioni Sara Cortassa, depositate all'udienza del 26.11.2014, in atti faldone n. 4.

[70] Documento 15 (Conference call settimanale 24 gennaio 2012), pag. 22, traduzioni Sara Cortassa, depositate all'udienza del 26.11.2014, in atti faldone n. 4.

diffuso, stagionale ed è quindi difficile fare valutazioni genetiche con un tasso di incidenza così alto. Sembra essere un problema ambientale significativo." [71]

Alcune patologie accertate sui cani di Green Hill erano certamente curabili e tuttavia non si rinvenivano farmaci (è il caso della giarda[72]). Per altre, invece, le terapie praticate erano inefficaci o insufficienti come nel caso, ad esempio, della rogna demodettica (anche grave, di grado 3).

Si richiama al riguardo la deposizione della consulente del PM, dott.ssa Ada Rossi, la quale ha riferito che la rogna è una malattia parassitaria e infettiva, (la cui diffusione è facilitata dalla promiscuità[73]); essa è curabile con una terapia farmacologica, (mediante alcuni accorgimenti di tipo nutrizionale e particolare attenzione verso l'animale) ciò per il fatto che può essere causata da stress con conseguente immunodepressione. La stessa consulente ha affermato che all'interno della struttura, tuttavia, non erano stati rinvenuti farmaci specifici per la cura di tale malattia ma solo farmaci di supporto (in particolare compresse di Interseptor, Clorexiderm e shampoo Benzoil[74]), non contenenti il principio attivo necessario.

Ritiene lo scrivente che sia innegabile che la demodicosi fosse patologia molto diffusa[75] e non combattuta con farmaci *ad hoc:* ciò per la semplice ragione che i farmaci specifici erano controindicati per la finale destinazione sperimentativa dei beagle. In tal senso si richiamano le dichiarazioni del consulente stesso della difesa dott. Rueca :*"I farmaci utilizzati per la cura della demodicosi hanno spesso un effetto collaterale, un'induzione di patologia epatica, quindi vanno ad intaccare i normali sistemi di metabolizzazione dei farmaci. Quindi questo significa che se ho un metabolismo epatico da un trattamento farmacologico pregresso, potrei avere una risposta farmacologica, durante l'esperimento, completamente diversa"*.

E sulla esattezza di tale conclusione, si richiama a risconto quanto esposto dall'altro consulente della difesa, il dott. Fornasier, il quale ha espressamente confermato che l'utilizzo

---

[71] Documento n. 20 (Conference Calla settimanale del 7 maggio 2012), pag. 30, traduzioni Sara Cortassa, depositate all'udienza del 26.11.2014, in atti faldone n. 4.

[72] Cfr Relazione E. Chisari pag 49.

[73] Cfr dichiarazioni di Rossi pag. 98

[74] Cfr dichiarazioni di Rossi pagg.101, 102. Cfr Relazione E. Chisari pag 30 e foto pag. 1.

[75] Cfr consulente della difesa dott. Rueca, pag. 157, udienza del 26.11.2014

di farmaci efficaci per la cura di determinate patologie può influire negativamente sull'esito della sperimentazione.[76]

3.9 Quanto all'uso del tatuaggio per l'identificazione dei beagle, si premette che l'art. 13 del D.L.vo 116\1992 prescrive la marcatura degli animali con il metodo meno doloroso possibile. La Regione Lombardia con la circolare n. 56\2002 ha individuato l'inoculazione sottocutanea del microchip quale metodo identificativo dei cani, in sostituzione del tatuaggio. Successivamente, con L. 16/2006, art. 7, e con Legge 30 dicembre 2009 n. 33, art. 109, ha previsto la necessità di impiegare una 'metodologia indolore'.

E' pacifico che i cani all'interno dell'allevamento fossero identificati mediante uso di tatuaggio (eseguito con aghi), apposto sull'orecchio, al sessantesimo giorno dalla nascita.

Emerge dalla relazione dei consulenti del PM[77] che all'interno dell'allevamento, per ogni cane, alla nascita, era generato un numero identificativo di sette cifre: i cuccioli erano tatuati di regola all'età di 8 settimane nell'orecchio destro, con numero su una riga e con la sigla BSGH sulla seconda riga. Solo 20 di essi erano anche "microchippati", alcuni, invece, presentavano più di una tatuatura[78].

Sul punto la difesa degli imputati ha richiamato il provvedimento datato 05.04.2007 con cui Regione Lombardia aveva autorizzato Green Hill ad utilizzare, come metodo di identificazione, il tatuaggio in luogo del microchip[79].

Al riguardo è bene evidenziare che la richiesta di autorizzazione, datata 15.01.2007, prodotta dalla difesa,[80] era motivata dalla necessità di salvaguardare le finalità di sperimentazione (tale è il testo dell'istanza: "*allegate, le richieste dei nostri clienti che chiedono per motivi tecnici e commerciali il non utilizzo di trasponder per l'identificazione dei nostri animali in quanto possibile interferenza con gli studi a cui sono destinati, nel rispetto della privacy dei nostri clienti e in riferimento alle seguenti leggi (omissis)*".

[76] Cfr dichiarazioni del consulente della difesa, dott. Massenzio Fornasier (Veterinario, specialista in Scienze e Medicina degli Animali da Laboratorio; dal 1989 lavora presso strutture di ricerca private in Italia nel settore della farmacologia e tossicologia), pag. 193 e 194, udienza del 26.11.2014.

[77] Cfr relazione dott. E. Chisari pag. 11, acquisita all'udienza del 12.11.2014, in atti, faldone n. 3.

[78] Cfr relazione dott. E. Chisari pagg. 46, 82, 90 acquisita all'udienza del 12.11.2014, in atti, faldone n. 3.

[79] Cfr autorizzazione prodotta dalla difesa, allegato sub 7, acquisito all'udienza del 29.10.2014, in atti faldone n. 2 A.

[80] Cfr richiesta di autorizzazione prodotta dalla difesa, allegato sub 6, acquisito all'udienza del 29.10.2014, in atti faldone n. 2 A

Tuttavia, così come riferito al dibattimento dallo stesso consulente della difesa, dott. Fornasier, è emerso che la richiesta autorizzazione all'uso del tatuaggio in luogo del microchip era, in realtà, motivata dalla comodità di leggere il numero identificativo dell'animale senza ricorrere a scannerizzatori elettronici, e ciò, sia nell'allevamento che nelle successive fasi di sperimentazione[81].

Può, dunque, convenirsi che era arbitrario (e comunque non necessitato) il ricorso alle più vetuste e dolorose pratiche di identificazione; va aggiunto che nel corso del dibattimento non è stata comunque dimostrata la possibile interferenza tra sperimentazione farmacologica e l'inoculamento del microchip.

Indiscutibile poi che gli odierni imputati fossero consapevoli della contrarietà dell'uso del tatuaggio alla legge vigente: si richiama al riguardo l'eloquente documento n. 13 (Mail 16 febbraio 2012 - Rondot, Graziosi) laddove si legge: "*...Il suo suggerimento* (n.d. est.: il riferimento è al dott. Silini, veterinario ASL) *è di scrivere di nuovo menzionando tutte le attuali leggi. La lettera dovrebbe essere un pochino naïve* (ndr ingenua) *chiedendo se ci siano altre leggi che richiedono l'utilizzo del microchip per gli animali da laboratorio. Secondo me, anche se l'Autorità non risponderà, questa lettera sarà utile anche per il nostro avvocato nel caso di una futura ispezione se l'ASL sollevasse qualche problema o desse delle multe.*[82]"

3.10 Non è adeguatamente provato che il taglio delle unghie cagionasse ferite sanguinolente. Non si dubita del fatto che, considerato lo stato di cattività, la assoluta mancanza di moto all'esterno e l'esistenza di superfici lisce, gli operatori di Green Hill, periodicamente, accorciassero le unghie dei cani. Tuttavia, le tracce di sangue, rinvenute in un solo box, appaiono con alta probabilità da imputare all'attività di raspamento contro le pareti della gabbia da parte di un (solo) cane, sottoposto tempo addietro alla cura delle unghie. Si tratta, all'evidenza di un caso isolato e singolare.

[81] Cfr in tal senso consulente della difesa, dott. M Fornasier, pagg. 134 e 135, udienza del 26.11.2014.

[82] Documento 13 (Mail 16 febbraio 2012, Rondot, Graziosi), pag. 19 traduzioni Sara Cortassa, depositate all'udienza del 26.11.2014, in atti faldone n. 4.

3.11 Si tratterà ora della lettera H), unitamente all'aggravante relativa alla morte di 104 cani beagle, di cui al capo A).

Il primo dato di fatto da cui occorre partire è la circostanza che il pavimento delle gabbie era cosparso di segatura, utile ad assorbire urina ed escrementi, fatto questo che è emerso dalle concordi deposizioni degli agenti del NIRDA e dei veterinari quanto alle condizioni in cui erano tenuti i box.

La documentazione in atti, inoltre, dimostra con assoluta certezza, che l'ingestione di segatura era causa (molto diffusa) di morte, specie tra i cuccioli.

In tal senso è univoco il contenuto delle numerose schede cuccioli (n. 99 in tutto), prodotte dal PM all'udienza del 29.10.2014 (in atti, faldone n. 2 A Bis). Trattasi, infatti, di documenti da cui risulta che 93 beagle erano morti per le seguenti cause: "tappo di segatura nell'esofago"; " tappo di segatura in gola"; "segatura nello stomaco"; "tappo di segatura in gola e nello stomaco"; "Bedding in esophagus"; "segatura nell'intestino"; "blocco segatura esofago"; "blocco segatura esofago e trache"; "infezione dovuta all'ingestione di segatura nello stomaco"; "emorragia intestinale per ingestione di segatura"; "infezione multi organo dovuta a ingestione\ostruzione di segatura"; "polmoni pieni di schiuma e scoloriti"; "segatura nello stomaco". Le schede, inoltre, danno conto del decesso di taluni esemplari (n. 6) per complicazioni intraoperatorie[83] o traumi non diagnosticati in tempo.

Il dato apprezzato non è di modesta entità se il numero dei decessi si rapporta all'arco temporale di riferimento compreso tra il 2010 e metà del 2012[84].

Dalla lettura delle mail e dei report in atti emerge, peraltro, che dell'esistenza di seri problemi connessi all'impiego di una determinata qualità di segatura, nonché della diffusa mortalità dei cani per complicazioni varie (compresa l'attività chirurgica), vi fosse ampia consapevolezza (ad ogni livello) all'interno di Green Hill. Esemplare sul punto si reputa il

[83] Tra queste, collasso respiratorio durante anestesia; emorragia addominale (M7228287) con nota a tergo "riscontrata rottura del fegato con imponente emorragia addom., frattura di una costola e ematoma parete addominale. Probabile origine traumatica"; collasso respiratorio, durante chirurgia (sterilizzazione); cartellino 7131224 deceduta sotto anestesia per "spay", ovvero, come da Manuale delle procedure interne "Ovario-isterectomia. Il cane perde qualsiasi segno ed abilità riproduttiva"; collasso respiratorio per anestesia; collasso cardio respiratorio durante ovaio isterectomia;

[84] Cfr date sui cartellini cuccioli deceduti per ingestione di segatura dal febbraio del 2010 al giugno 2012, con un considerevole aumento tra il 2011 ed il 2012.

paragrafo 6 del Report Marshall Gennaio 2012 su Green Hill, in cui si legge che *"la lettiera, per dimensioni e qualità (polverosa) costituisce un serio problema perché ingerita da cuccioli*"; di non minor rilievo probante è la Conference call settimanale 31 gennaio 2012 (documento16) del seguente tenore: "*Un'altra questione discussa è stata la dimensione della lettiera. I cuccioli la ingeriscono e ciò causa alcune perdite*".[85] Ancora significativo sul punto si è rivelato il Manuale delle procedure interne[86] (richiamato dalla teste Cinzia Vitiello) contenente descrizione delle manovre di emergenza da eseguire in caso di rinvenimento di segatura in gola.

3.12 Così delineate le condizioni in cui versavano i beagle all'interno dell'allevamento, per come indubbiamente profilatesi all'esito del dibattimento, lo scrivente reputa sussistente il nesso di causalità diretta tra il considerevole numero di decessi e l'attività di sorveglianza oltremodo discontinua e con assistenza inadeguata. Sul punto, le argomentazioni e prove indotte dal PM sono finanche sovrabbondanti. Si tenga conto che Green Hill non era autorizzata ad avere sala operatoria[87]; che era assunto un solo veterinario per un numero di cani che in media era prossimo alle duemilatrecento unità; che l'ambulatorio, descritto come un un ufficio[88], non era attrezzato per eseguire attività chirurgica[89], sebbene, risulti che in diversi casi gli animali erano stati sottoposti ad interventi di sterilizzazione e tagli cesarei[90]; che durante la notte, nella fascia oraria compresa tra le 18.30 \ 19.00 e fino alle 06.30 \ 07.00 del mattino successivo[91], all'interno dell'allevamento non vi era alcun operatore, tanto che, nella maggioranza dei casi, i decessi dei cuccioli erano rilevati alle ore 06.30 \ 7.00[92].
Né possono ricondursi a mera casualità le difficoltà operative nella gestione dell'enorme numero di beagle, denunciate dall'ASL, a seguito del sequestro del canile, ove si consideri

[85] Cfr traduzione S. Cortassa in atti, udienza del 26.11.2014, faldone n. 4.
[86] Cfr Manuale Procedure Interne, foglio 2002, prodotto dal Pm all'udienza del 29.10.2014, sub. Allegato 10, in atti faldone n. 2
[87] Cifr teste Tedeschi, esaminato all'udienza del 12.11.2014, pag. 17, in atti faldone n. 3;
[88] Cfr Relazione del dott. E. Chisari, pag. 61, acquisita all'udienza del 12.11.2014, in atti faldone n. 3
[89] Cfr Relazione del dott. E. Chisari, pag. 23, acquisita all'udienza del 12.11.2014, in atti faldone n. 3. Così anche Vassallo, diettore ASL Brescia, esaminato all'udienza del 12.11.2014, pag. 70, in atti faldone n. 3.
[90] Cfr Cinzia Vitiello, pagg. 171, 172, udienza del 19.11.2014. Su tagli cesari, vedi dott. Ada Rossi, pag. 127, udienza del 12.11.2019.
[91] Cfr testi Tortelli (pag. 248 e seg.), Faccin (pagg. 220 e seg.), udienza del 12.11.2014. Zanetti (pag. 105 e seg.), Fasoli (pag. 16) udienza del 19.11.2014.
[92] Cfr data e orario constatazione dei decessi su cartellini, produzione PM, all. 1 in atti faldone 2 A bis e quadro sinottico prodotto dal PM all'udienza del

che fu necessario il trasferimento di alcuni esemplari in altri siti[93] oltre alla netta riduzione della mortalità conseguita all'impegno congiunto di veterinari e associazioni intervenute *in loco*[94].

4. Inidonee a scalfire la tesi accusatoria le argomentazioni, illustrate dalla difesa nel corso della discussione.

In particolare la difesa ha dedotto che: dalla documentazione prodotta emergeva che l'allevamento era stato sottoposto a numerosi controlli da parte di autorità pubbliche a ciò preposte, richiamando i contenuti ("esito del sopralluogo favorevole") dei 67 verbali di sopralluogo[95] in atti; il precedente procedimento penale[96] a carico di Ghislaine Rondot, per il reato di cui all'art. 544 ter cp, era stato archiviato, ciò in quanto i consulenti nominati dal PM (in servizio presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna) verificavano l'adeguatezza della struttura ed il benessere degli animali, sotto ogni profilo; il filmato registrato dal Corpo Forestale dello Stato in occasione dell'accesso all'allevamento di Green Hill, in data 18.07.2012, acquisito agli atti del dibattimento, costituirebbe prova certa delle ottime condizioni degli animali (per mancanza di segni di infermità, maltrattamento, sofferenza, angoscia); gli agenti del Corpo Forestale dello Stato non avevano eseguito accertamenti sulle reali condizioni degli animali, sulle dimensioni degli stalli, sul numero, sull'età e sul peso dei cani; il consulente del P.M. (dott. E. Moriconi), non aveva fornito alcuna prova circa la irregolare gestione dell'allevamento ed inoltre, privo di specifica esperienza professionale in punto di allevamenti canini per la sperimentazione scientifica, non appariva del tutto "indipendente" per avere svolto in passato incarico di consulenza per conto della LAV e di Legambiente (in più socio onorario della LAV); con richiamo alle dichiarazioni della dott.ssa Chiara Giachini (veterinario presso

[93] Cfr Comunicazione del direttore dott. Francesco Vassallo alla Procura della Repubblica con la quale si informa del possibile trasferimento di animali presso altre strutture per garantire la necessaria assistenza zooiatrica, non sufficientemente garantibile attraverso l'ordinaria struttura ambulatoriale, allegato sub n. 2 produzione Pm, udienza del 29.10.2014, in atti faldone n. 2. Cfr, altresì teste Giachini Chiara la quale riferiva che i cani che rappresentavano patologie dopo il sequestro venivano trasferiti, ciò per distribuire il carico di lavoro, che per garantire una assistenza continua, pagg 224 e 225, udienza del 19.11.2014.

[94] Sul punto, oltre alla relazione del PM, prodotta all'udienza del 12.11.2014, si richiama la Conference Call del 31.01.2012 dalla quale emerge una mortalità di cuccioli, nella prima settimana di vita pari al 28,2 %.

[95] Cfr documento n. 5, prodotto dalla difesa all'udienza del 29.10.2014, in atti faldone n. 2 A.

[96] Procedimento di cui al N.G.N.R. 17512\2011.

l'ASL locale di Brescia con l'incarico di verificare le condizioni degli animali presso la sede dell'allevamento nei due mesi precedenti il sequestro) si è sostenuta l'idoneità della struttura e delle attrezzature, nonché la mancanza di segni di maltrattamento sugli animali (i cani si presentavano ben nutriti, vivaci, assolutamente normali e ben allevati); con richiamo alle dichiarazioni del dott. Luigi Azzi (veterinario presso l'ASL locale di Brescia, il quale aveva avuto l'incarico di prestare assistenza sanitaria agli animali presso la sede dell'allevamento, nel periodo intercorso tra il sequestro dell'allevamento ed il trasferimento dei beagle presso altre sedi o privati) si è sostenuto che il comportamento degli animali era normale (quando si apriva una gabbia essi uscivano e correvano in giro e non presentavano segni di percosse o malnutrizione), e che non vi erano state condotte di maltrattamento; alla stregua del testimoniale dei dipendenti di Green Hill si è affermato che l'allevamento era gestito senza alcuna limitazione di spesa in relazione a strutture, impianti e alimentazione.

5. La tesi difensiva non è condivisibile per quanto in appresso si dirà.

Inaffidabili, anzitutto, si reputano gli accertamenti eseguiti dall'ASL di Brescia, distretto di Montichiari, ed i relativi 67 verbali di sopralluogo: ed invero, i controlli in questione si palesano come normalmente sommari o superficiali, eseguiti con preavviso alla stessa Green Hill, molto distanti nel tempo, rispetto all'accertamento del 18.07.2012, afferenti a cicli produttivi diversi da quello verificato nel luglio del 2012.

In molti verbali, alcune voci del questionario relativo al benessere degli animali e all'igiene dell'allevamento non risultano "spuntate" né con un "sì", né con un "no"[97], talvolta recano entrambe le opzioni[98]; gli accertamenti svolti dal dott. Silini[99] sono certamente da escludere tra le fonti degne di credibilità poiché - dalla lettura di e-mail e resoconti della Green Hill - emerge che il Silini (veterinario – ispettore ASL) non è mai entrato all'interno dei capannoni,

[97] È questo il caso di quasi tutti i verbali redatti dal dott. Silini oltre a quelli datati 12.11.2007, 07.11.2007, 20.12.2005, 05.09.2005, 20.07.2005, 02.11.2004, 23.03.2004, verbale n. 20 (senza data), 25.11.2003, 14.01.2003.

[98] È questo il caso dei verbali datati: 12.07.2004, 08.07.2004, 06.07.2004, 02.07.2003.

[99] se ne contano 41 tra il 09.12.2003 e il 16.04.2007

gli accertamenti erano preannunciati, il pubblico ufficiale aveva rapporti di insolita vicinanza con la società.[100]

---

[100] Punto 7. Mail (Graziosi, Rondot) 10 aprile 2009 (pag. 11 traduzioni di Sara Cortassa, in atti udienza del 26.04.2014, faldone n. 4):

Ghislaine,

mercoledì il Dottor Silini è venuto per compilare il report periodico sulla nostra colonia (due all'anno). Questo report include le valutazioni sulle strutture e su come gestiamo gli animali (cibo, acqua, registrazioni, sistemazione) ed il personale.

Come al solito non ha voluto andare nei capannoni quindi tutto era a posto (come sai stiamo tenendo più cani del previsto in alcuni recinti).

Vorrei solamente sottolineare che il Dottor Silini ha chiesto una lista dei cani deceduti a partire dall'inizio del mese. Ovviamente questa lista non corrisponde al nostro registro cartaceo perché su questo registro ci sono anche i cani MH che non compaiono sulla lista dei cani deceduti stampato dal programma. Ha anche chiesto dei cani portati via l'ultima volta dalla ditta di smaltimento che non corrispondono agli effettivi cani che la ditta ha prelevato (MH).

Documento 7. Mail 1 ottobre 2008 (Rondot, Gotti, Graziosi)

Ghislaine,

voglio solamente informarti che ultimamente stiamo combattendo con le autorità sanitarie. Il Dottor Silini viene ogni giorno con nuove richieste, alcune delle quali si basano sulla documentazione che avrebbe dovuto essere prodotta negli anni passati. La mia impressione è che il nuovo direttore stia controllando il lavoro del Dottor Silini e abbia rilevato che negli anni passati non abbia realmente controllato nulla così adesso tornano da noi con nuove richieste ogni giorno e, di male in peggio, senza essere chiari riguardo ciò che vogliono.

Documento 8. Mail 14 novembre 2008 (Graziosi, Rondot, Gotti)

Da: Renzo Graziosi

Ciao Ghislaine,

spero sia tutto ok negli USA...

Relazione dell'Autorità: il Dottor Silini è venuto qui a GH diverse volte questa settimana. Sembrava un po' preoccupato riguardo la visita all'ASL, giovedì pomeriggio, di alcune persone dell'associazione animalista "Vita da Cani". Così ha spinto noi e il comune di Montichiari per l'autorizzazione che stavamo aspettando. Fortunatamente Il Sindaco di Montichiari l'ha firmata in tempo.

È venuto anche per compilare una lista di controllo sulla salute degli animali.

Ho sentito Silini al telefono stamattina: l'incontro è avvenuto senza particolari problemi, ma mi ha detto di volermi parlare di persona. Ti terrò informata.

Documento 9. Mail 27 novembre 2008 (Rondot, Graziosi)

Da: Ghislaine Rondot

Renzo,

grazie per il tuo report. Per Fort Dodge, vorrei prima parlarne con te. Poiché Jill li ha chiamati (credo) parecchie volte dagli USA, vorrei solo essere sicura che non cerchino altre informazioni.

Parliamone prima la settimana prossima

Ghislaine Rondot

Da: Renzo Graziosi

Ciao Ghislaine,

ho controllato la procedura a GH e non c'è nulla riguardo la quarantena. Ho già detto a Bernard che potremmo scrivere noi due righe a riguardo. La prossima settimana possiamo parlare di come organizzarlo.

Siamo di fretta per ordinare il cibo per oltrepassare il periodo natalizio. Farò un ordine con l'attuale ssniff mentre pensiamo che fare riguardo il cibo.

Avogadro in spedizione con Souleymane.

Ho incontrato Silini con Bernard. Ci ha di nuovo detto della sua idea che "Vita da Cani" sappia molto di noi: cose che solo qualcuno da qui può sapere. Faremo attenzione a ciò che diciamo specialmente in ufficio.

Fort Dodge mi ha chiesto una cosa interessante: stanno conducendo uno studio epidemiologico sui virus Parvo e Corona. Stanno controllando campioni di feci da tutta Europa per conoscere la diffusione delle diverse varietà del virus. Ci hanno chiesto di prelevare 4 campioni e mandarglieli. Li manderanno al laboratorio in forma anonima e pagheranno le analisi. Fammi sapere se posso procedere.

Domani sono in ferie per tornare a Pescara

(segue tabella con assenze dipendenti)

Renzo

Parimenti, l'ispezione eseguita, congiuntamente, dalla Regione Lombardia e dal Ministero della Salute[101]in data 18.01.2012 era stata preannunciata, sebbene *solo* con mezz'ora di anticipo, quanto al suo svolgimento, (*La verifica è fissata alle ore 10 la ragione di questa ispezione, di cui si è stati avvisati soltanto 30 minuti prima è il controllo delle condizioni di salute dopo un anno e mezzo dall'ultima (14 luglio 2010)*)[102].

Quanto all'esito del precedente (analogo) procedimento a carico di Ghislaine Rondot e della positiva relazione svolta dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, è sufficiente osservare che l'ente in questione (pur designato ct dalla Procura nel passato procedimento) non possiede particolari competenze, nè specializzazione

---

Documento12. Report della settimana 32 con allegati

Da: Renzo Graziosi
Ciao Ghislaine,
omissis....
Relazione delle autorità della ASL:
- *Anche se il Dottor Stretti non ha ancora risposto in modo formale alla nostra lettera, il Dottor Silini durante la sua ultima visita ci ha comunicato che la ASL non ha il documento richiesto (l'autorizzazione per il registro elettronico) e lui è fermo nella sua opinione. Voglio solo ricordare che siamo indietro di due mesi con la registrazione e anche se vogliamo insistere in questo modo per chiedere il permesso, ciò probabilmente richiederà molto tempo. Ho parlato con Bernard di questo problema e probabilmente ti telefoneremo presto.*
- *Per dimostrare che sta facendo il suo lavoro in maniera appropriata, prima di un'eventuale visita dell'Autorità Regionale, il Dottor Silini mi ha detto che vuole dare un'occhiata ai capannoni. Fortunatamente, viste le ultime spedizioni, dovremmo ricevere in casa tutti i cani in ottemperanza alla legge. Non ci resta che sperare in una giornata fredda.*

Documento 13. Mail 16 febbraio 2012 (Rondot, Graziosi)

Da: Renzo Graziosi
Ciao Ghislaine,

Silini se ne è appena andato. Di seguito un resoconto del meeting:
Silini ha visto la lista di lettere senza risposta, ma ha detto che non può fare molto per sollecitare una risposta. Inoltre, pensa che non sia molto utile che lui mandi dei promemoria riguardo le nostre lettere poiché potrebbe essere considerato un atteggiamento non neutrale. Il suo suggerimento è di scrivere di nuovo menzionando tutte le attuali leggi. La lettera dovrebbe essere un pochino naïve chiedendo se ci siano altre leggi che richiedono l'utilizzo del microchip per gli animali da laboratorio. Secondo me, anche se l'Autorità non risponderà, questa lettera sarà utile anche per il nostro avvocato nel caso di una futura ispezione se l'ASL sollevasse qualche problema o desse delle multe.
Riguardo Stretti, è stato molto evasivo e anche se gli ho chiesto due o tre volte, ha evitato qualunque risposta.
Silini è quasi sicuro che anche una nuova lettera sarebbe ignorata poiché la sua sensazione è che tutte le Autorità stiano aspettando maggio quando la nuova legislazione dovrebbe essere discussa. Ha anche detto che molte persone sperano che il Senato approverà l'emendamento per non avere più problemi.
Silini come al solito è stato molto gentile cercando di sostenerci.

Ritieniti libera di chiamarmi se vuoi avere un ulteriore confronto.
Grazie
Renzo
Cfr, altresì Mail del 18 giugno allegata al verbale di udienza del 26.11.204 alla pagina successiva alla n. 107 ove si legge: omissis *Silini è venuto da noi ufficiosamente .. omissis .... Ci dà alcune utili indicazioni sulle argomentazioni sollevate da Vita da Cani....*

[101] Il verbale è stato prodotto dalla difesa all'udienza del 29.10.2014, in atti sub allegato 24, faldone n. 2

[102] Documento 14. Mail 22 febbraio 2012 (Bosetti, Rondot, Gotti, Bravi, Graziosi) traduzioni S. Cortassa in atti, udienza del 26.11.2014, faldone n. 4.

nella valutazione dell'etologia degli animali da affezione (si veda al riguardo la legge istitutiva di detto ente: D. L.vo 30 giugno 1993 n. 270). Ed infatti, la relazione in atti non svolge alcun approfondimento sugli aspetti connessi alle etoanomalie (quali *freezing, pica, stereotipie, comportamenti ridiretti*), né su alcuni esemplari adulti che pur presentavano problemi comportamentali. Né può darsi rilievo alla evidenziata socievolezza dei cuccioli, dato quest'ultimo, comune alla relazione del Corpo Forestale e ragionevolmente coerente con la giovane età degli esemplari. Si evidenzia, ancora, che gran parte degli accertamenti svolti è consistito nell'effettuare un'intervista al direttore del sito di produzione, al veterinario e ad alcuni dipendenti (cfr pag. 4), cosicché il nucleo centrale dell'accertamento, appare fondato sulle dichiarazioni degli stessi soggetti controllati o da questi dipendenti. Eppure, dati oggettivi di rilievo, consentono di affermare che anche all'epoca di tale ispezione, vi erano alcune difformità che non contraddicono il successivo accertamento del luglio 2012, come ad esempio: la presenza di alcuni casi di demodicosi (pag. 7), l'uso del tatuaggio (cfr pag. 4), per identificare i cani, solo a decorrere dal sessantesimo giorno di vita, il sottodimensionamento di diversi box (cfr misure box per capannoni n. 1, 4 e 5), la assenza di aree di sgambamento, l'inadeguatezza della cosiddetta "sala operatoria", giudicata idonea sul presupposto che gli interventi di chirurgia fossero solo quelli d'urgenza e, dunque, occasionali.

Altri aspetti dell'accertamento sono poi contraddetti dalle mail e report, di cui già si è dato conto in precedenza: ciò, in particolare, con riguardo alla temperatura o al sovraffollamento dei capannoni.

Inconferente è il richiamo al filmato in atti,[103] contenente una serie di immagini rilevate dal Corpo forestale dello Stato all'atto dell'ispezione eseguita in data 18.07.2012, se si considera, come in precedenza ribadito, che le contestazioni mosse agli imputati non attengono a lesioni o sevizie ai danni degli animali, bensì alla privazione dei pattern comportamentali, da considerarsi insopprimibili per la razza.

Di contro, è vero che le immagini a disposizione del Tribunale danno prova della esistenza di alcuni aspetti problematici degli animali, ampiamente descritti dagli ausiliari veterinari quali:

[103] In cd è stato prodotto dal PM, allegato sub 8, acquisito all'udienza del 29.10.2014, in atti faldone n. 2.

un eccessivo stato di sovraeccitazione dovuta alla presenza degli operatori (tra i tanti, ai minuti 17.48 e 19.06) seguito da un insolito immobilismo (ai minuti 13.40, 14.40, 15.36, 15. 41, 15. 16, 18.35, 18.52, 19.12, 19.18, 19.33, 19.48, 27.42); un immotivato stato di spavento di alcuni esemplari (i cani si allontanano dagli UPG ai minuti, 18.09 15.35, 16.26, 16.59); esempi di comportamenti ridiretti (ai minuti 21.40 e 23.25), come il mangiare la lettiera o girare affannosamente lungo una stessa traiettoria a cerchio.

Neppure possono condividersi le critiche alle verifiche svolte dagli agenti del Corpo Forestale dello Stato. Tenuto conto delle accuse mosse, alcun utile accertamento avrebbe condotto l'eventuale pesatura dei cani, alla stregua dell'eloquente documentazione acquisita in atti (il riferimento è alle email di cui si è già dato conto[104]), circa l'eccessivo affollamento dei box.

Gli accertamenti del Corpo Forestale dello Stato sono stati sufficientemente completi ed approfonditi (le verifiche sulla struttura sono state eseguite dal personale qualificato e hanno riguardato tutti e cinque capannoni, i box, i locali deposito e l'infermeria; quelle sugli animali, sono state condotte su tutti gli esemplari all'interno dei capannoni da veterinari e alcuni tra essi - M. Michelazzi e A. Rossi - sono specializzati proprio in "benessere e etologia degli animali"). Al riguardo, è da dire ancora, che la valutazione complessiva sull'allevamento e sulle condizioni dei cani è stata condivisa dai cinque i veterinari – ausiliari di PG.

Quanto alle critiche mosse al consulente del PM dott. Moriconi, si osserva.

E' innegabile che il Moriconi sia un esperto in materia e che abbia svolto l'incarico di ctu in diversi procedimenti penali: si richiamano le produzioni scientifiche indicate dallo stesso (veterinario presso l'ASL Torino 3) in materia di benessere o malessere dei cani, sugli allevamenti zootecnici.[105]

Si precisa che il conferimento della tessera di socio onorario al dott. E. Moriconi da parte della LAV, costituisce un'attestazione di professionalità che, tuttavia, in assenza di ulteriori

---

[104] Cfr l'allegato alla mail del 22 giugno 2010 indirizzata da Alberto FASOLI all'Avv. Rizzi, in atti documento n. 6, prodotto all'udienza del 26.11.2014, in faldone n. 4.
L'ASL ha effettuato la misurazione della superficie di alcuni box del Capannone n. 1 rilevando una sovrappopolazione di animali. I box contenevano alcuni 5, alcuni 6 animali, invece dei 4 consentiti".

[105] Cfr E. Moriconi pag. 173, udienza del 12.11.2014.

elementi che dimostrino partecipazione attiva del consulente a iniziative dell'associazione, non può condurre a formulare un giudizio di scarsa obiettività o insufficiente distacco rispetto alle parti.

Da ultimo, si evidenzia come le valutazioni espresse dal dott. Moriconi in giudizio, trovino fondamento sui dati informativi oggettivi prima raccolti dai veterinari ausiliari di PG.

Venendo alle dichiarazioni della dott.ssa Chiara Giachini (veterinario Asl che è succeduta al dott. Silini), ritiene il Tribunale che gli esiti degli accertamenti da lei svolti presso l'allevamento siano minati (ancora una volta) da un grave difetto: i sopralluoghi erano preannunciati alla Green Hill, talvolta dallo stesso veterinario[106], anche se in taluni casi eseguiti da organi terzi[107].

Le confidenze tra la Giachini (pubblico funzionario addetto al controllo) ed i vertici della Green Hill (attestate dalle mail in atti), pongono in serio dubbio le dichiarazioni della teste stessa laddove ha riferito di un "allevamento ben organizzato con animali in condizioni normali", realtà, invero, contraddetta da quanto accertato in esito al sequestro dell'allevamento.

Si aggiunga che la teste Giachini, responsabile per la vigilanza sanitaria della struttura dal maggio 2012 ai giorni del sequestro, pur non avendo mai rilevato problemi nella sala operatoria o nella gestione sanitaria, ha dovuto ammettere al dibattimento[108] le varie problematiche legate in Green Hill alla gestione di cuccioli (la Giachini, segnatamente, ha

---

[106] Cfr Documento 4. Mail 29 giugno 2012 (Bravi, Rondot) resoconto settimana 26 con allegato:
omissis ASL Lettere. Renzo ha spedito tutte le lettere.
Giachini. La prossima settimana verrà Giachini per controllare i cani di ogni box, Antonio ha 15 femmine in eccesso nel capannone 5; le sposterà lunedì dopo la consegna, gli altri capannoni sono tutti a posto con gli spazi.
Punto 8. Mail (Rondot, Bravi) 27 giugno 2012:
Da: Roberto Bravi
Ghislaine,
Giachini è stata qui per controllare la spedizione, ci ha detto che la prossima settimana verrà qui con la/il sua/suo collega (puoi trovarlo nel file allegato) per controllare se lo spazio nei recinti sia corretto per i cani.

Punto 16. Mail (Bravi,Rondot) 25 giugno 2013:
Capannone 5: *questo pomeriggio avremo qui Giachini, i cani sono tutti in un buon numero per ogni box in caso di controlli.*

[107] Cfr file "*Sopralluoghi e Comunicazioni Autorità 2012*", redatto dalla Green Hill (in atti produzione PM, udienza del 26.11.2014, doc. n. 5, in faldone n. 4).
In particolare, all'ultima pagina del documento, sono riportati i resoconti di due visite allo stabilimento avvenute in data 11 luglio 2012 (una settimana prima del sequestro): la prima è da parte della Dott.ssa GIACHINI, la seconda da parte del Dott. Stretti e del Consigliere Regionale Giorgio Puricelli.
La descrizione della visita della Dott.ssa GIACHINI riporta: "*Visita non ufficiale per confermare visita Consigliere Puricelli*".

[108] Stenotipia escussione dr.ssa Chiara Giachini udienza 19 novembre 2014 pagina 247

dichiarato che in particolari condizioni, era preferibile appoggiarsi a strutture esterne e che la cura dei cuccioli nell'allevamento risentiva del numero enorme di esemplari: "*dopo il sequestro per dire ho avuto un cane in diarrea, io non potevo star li a fare pronto soccorso, cioè era per forza da ricoverare e da seguire 24 ore non si poteva seguire tre ore e poi il giorno dopo, oppure ho avuto una zoppia, un cane che zoppicava per fare una diagnosi se fosse lussato oppure no doveva essere visitato da uno specialista ortopedico. Questo cucciolino che aveva la diarrea l'ho messo in flebo poi però quando abbiamo concordato di trasferirlo ero molto contenta perché la responsabilità di un cucciolo per me che me ne dovevo andare era un problema*". Questo in quanto "*era meglio che stesse sotto flebo'. 'eravamo noi che facevamo pressioni (a Vassallo) per non darci il carico, cioè li era come avere un ambulatorio con 2500 clienti e chiedevo di fare uscire i cani per distribuire il carico di lavoro*"[109].

In merito alle dichiarazioni del dott. Azzi Luigi, veterinario dell'Asl di Brescia (sede di Lonato), si deve precisare che quanto dallo stesso riferito (*dal controllo svolto su cuccioli e fattrici del capannone n. 3 non sono state osservate etoanomalie*) non pregiudica l'affidabilità delle emergenze processuali fin qui esaminate.

Le sue affermazioni, infatti, se in parte confermano alcuni aspetti emersi dagli accertamenti svolti dai veterinari – ausiliari di PG (questi ultimi danno atto che nel capannone n. 3 vi erano pochi casi di comportamenti stereotipati ciò in considerazione della giovane età dei cani), in parte sono palesemente contraddette da quanto emerso dalla visione dei filmati in atti (madre con camminamento circolare), nonché dagli ulteriori esiti delle indagini (casi di dermatiti, di dubbia natura talvolta risolto con raschiamento cutaneo, sospetta parvovirosi e enteriti, mancanza di giochini nei box, presenza di una infermeria con le caratteristiche di un vero e proprio ambulatorio).

Inattendibili, poi, le dichiarazioni rese dai dipendenti (Bosetti, Vitiello) circa la politica aziendale di Green Hill, descritta come volta a garantire un alto livello di benessere degli animali, "senza badare a spese".

[109] Stenotipia escussione dr.ssa Chiara Giachini udienza 19 novembre 2014 pagina 225

Al riguardo, a dimostrazione che le risorse di Green Hill utili al miglior mantenimento degli animali non fossero così illimitate, devono richiamarsi le seguenti comunicazioni estratte da mail e report in atti, dalle quali emerge una certa attenzione ai costi: "*Variazioni di temperatura nel capannone 3 Il termostato è posizionato al centro. Non ci sono zone addizionali o termostati nel capannone che indichino le variazioni di temperatura. Un'opzione per risolvere questo problema è l'innalzamento della temperatura dell'intero capannone così che le aree più basse abbiano un'escursione nella media. Ciò comporterà dei costi aggiuntivi*[110]*. Abbiamo pensato di contattare alcuni rappresentanti per capire i costi del sistema geotermico; il nostro idraulico è venuto stamattina per aggiustare alcuni tubi e ci ha detto che oggi esistono nuove tecnologie per creare questo sistema con costi ridotti, ridotte spese di manutenzione e risultati eccellenti che permettono di avere una temperatura gradevole nei capannoni.*"[111]

La linea di difesa, infine, è appieno smentita dalla lettura della corrispondenza acquisita agli atti del dibattimento in cui si rinviene traccia della cruda realtà: i beagle erano allevati secondo un protocollo che doveva garantire, a costi accettabili, condizioni di salute \ idoneità per la successiva fase di sperimentazione. In assenza di tali condizioni, in caso di patologie da curare con terapie che potevano interferire con la successiva fase di sperimentazione, il cane era considerato un inutile aggravio e a ciò conseguiva la soppressione.

Di seguito tre mail che, al riguardo, appaiono molto significative.

La prima, si riferisce all'uso dell'eutanasia da parte di società corrispondenti, addirittura per ragioni di spazio[112]; la seconda all'eventuale eliminazione di cani all'interno del sito di

---

[110] Documento 17. Conference call settimanale 7 febbraio 2012, traduzione S. Cortassa in atti udienza del 26.11.2014, in faldone n. 4.

[111] Punto 9. mail (Rondot, Bravi) 20 giugno 2012, traduzione S. Cortassa in atti udienza del 26.11.2014, in faldone n. 4.

[112] (Punto 12. Mail (Bravi, Rondot, Fontanesi) 19 marzo
Da: Roy Sutcliffe
Cara Patricia,
come sa, siamo in attesa di ricevere alcuni ulteriori cani da Green Hill questa settimana. Di norma, a causa dello spazio limitato per contenere i cani a Grimston, sarà necessario applicare l'eutanasia ai cani esistenti nei giorni precedenti l'arrivo di quelli nuovi. Comunque, dal momento che ha ordinato dell'urina (da prelevare dai cani più anziani) che stiamo attualmente raccogliendo – ci stiamo domandando se alcuni clienti potrebbero ri-ordinarci ulteriore urina nell'immediato futuro. Se fosse questo il caso, forse dovremmo considerare di conservare i due cani più vecchi? Per favore ci faccia sapere entro le prossime 24-48 ore.
Distinti Saluti
Roy

Green Hill affetti da demodicosi grave,[113] sfruttando come occasione l'assalto degli animalisti; la terza, riguarda una comunicazione dei risultati di esami di laboratorio, dalla quale si evince la soppressione di un cane che si scoprirà non affetto da demodex.[114]

In conclusione: le plurime risultanze probatorie conducono in maniera inequivoca all'affermazione di sussistenza dei maltrattamenti contestati dal PM, nei limiti sopra esposti, non essendo seriamente prospettabile (come già discusso) l'alternativa sostenuta dalla difesa.

7. Le condotte accertate integrano il delitto di cui al capo A), anche sotto il profilo giuridico.

Prima di esporre le ragioni per le quali la condotta accertata, è idonea ad integrare il delitto di maltrattamento, è opportuno fare una premessa, in diritto, al fine di: chiarire interferenze tra gli articoli 544 ter cp, 19 ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, artt. 5 e 14 del decreto legislativo 116\1992; indagare sulla astratta configurabilità del delitto di maltrattamento ove sia accertata la violazione del combinato disposto degli art. 19 ter Norme att. cp e D. L.vo 116\1992.

Sono passaggi obbligati, inoltre, verificare la natura (vincolante o meno) delle prescrizioni contenute nell'art. 5 del D. L.vo 116\1992 e negli allegati al richiamato decreto; chiarire a quali condizioni è configurabile il delitto di maltrattamento in relazione agli animali detenuti in allevamento.

E' bene ricordare che a i sensi dell'art. Articolo 19 Ter delle disp. di coord. e trans. per il codice penale "*le disposizioni del titolo IX bis del libro II del codice penale non si applicano*

---

[113] Punto 5. Mail (Bravi. Graziosi e Rondot) 8 giugno 2012 traduzione S. Cortassa in atti udienza del 26.11.2014, in faldone n. 4.

Da: Roberto Bravi
Ghislaine,
ok, Pensavamo la stessa cosa con Renzo;
Lunedì ne parlerò con lui e dopo ti informeremo riguardo al nostro piano.
Da: Ghislaine Rondot
Grazie Roberto.
Penso che dovremmo usare l'aggressione come causa dell'eutanasia applicata ad alcuni cani con marcati segni di Demodex.

[114] Punto 7. Mail (Graziosi, Rondot) 10 aprile 2009 traduzione S. Cortassa in atti udienza del 26.11.2014, in faldone n. 4.
Ghislaine,
omissis...
Animali da riproduzione MF: ieri ho ricevuto i risultati di laboratorio dei campioni fatti al loro arrivo. Sono tutti negativi alla Yersinia e Bordetella *(anche il cane a cui è stata fatta l'eutanasia)*. Manderò un aggiornamento a Roberta per darle queste informazioni.

ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonche' dalle altre leggi speciali in materia di animali".

La protezione degli animali allevati per fini sperimentali è regolata dal D. L.vo 116\1992. Sono norme di riferimento quelle contenute negli artt. 5 e 14. In particolare ai sensi dell'art. 5 *"chiunque alleva, fornisce o utilizza animali da esperimento deve provvedere, conformemente alle linee di indirizzo dell'allegato II, a che: a) gli animali siano tenuti in un ambiente che consente una certa libertà di movimento e fruiscano di alimentazione, acqua e cure adeguate alla loro salute e al loro benessere; b) sia ridotta al minimo qualsiasi limitazione alla possibilità di soddisfare ai bisogni fisiologici e comportamentali dell'animale; c) siano effettuati controlli quotidiani per verificare le condizioni fisiche in cui gli animali sono allevati, tenuti o utilizzati d) un medico veterinario controlli il benessere e le condizioni di salute degli animali allo scopo di evitare danni durevoli, dolore, inutili sofferenze o angoscia; e) siano adottate le misure dirette a correggere tempestivamente difetti o sofferenze eventualmente constata."*

L'art. 14 del citato decreto prevede, inoltre, *"che chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 5 milioni a 30 milioni; in caso di violazione continuata o di recidiva il massimo della sanzione è aumentato fino a 150 milioni".*

In merito alla prima delle questioni sollevate, il Tribunale, condivide il principio di diritto (affermato dalla Corte di Cassazione in riferimento all'attività circense) secondo cui l'art. 19 ter disp. coord. c.p *"non esclude in ogni caso l'applicabilità delle disposizioni del Titolo 9 bis del Libro Secondo del codice penale, ma trova applicazione esclusivamente per le attività svolte nel rispetto delle normative speciali che espressamente le disciplinano"*. La scriminante in parola deve ritenersi operante solo nel caso in cui le attività in essa menzionate vengano svolte entro l'ambito di operatività delle disposizioni che le

disciplinano, mentre ogni comportamento che esuli da tale ambito è suscettibile di essere penalmente valutato[115].

Tale principio è espressamente ribadito dalla Suprema Corte con la sentenza emessa in data 11 aprile 2013, n. 16497, nell'ambito del presente procedimento (in fase cautelare), in cui si afferma che le attività menzionate all'art. 19 ter, devono essere svolte, per potere essere esentate da sanzione penale, nell'ambito della normativa speciale stessa. "*La norma in questione, alla pari di quella, generale, dell'art. 51 c.p. relativa alla scriminante dell'esercizio del diritto, appare, dunque, espressione del principio della necessaria coerenza dell'ordinamento giuridico, posto che un medesimo comportamento non può, allo stesso tempo, essere consentito o addirittura imposto, da una parte, e vietato dall'altra. Di qui, però, anche, appunto, la esigenza che le condotte in astratto rapportabili alle fattispecie di cui al titolo IX bis del libro II del codice penale si mantengano all'interno del perimetro di previsione della legge speciale, posto che la fuoriuscita* ***anche solo in parte dai limiti della norma*** *determinerebbe il venir meno della ratio sottesa all'art. 19 cit., e, dunque, fa piena riconducibilità all'interno delle norme penali.*"

L'astratta configurabilità della fattispecie di reato, del resto, può essere sostenuta anche alla luce del solo dato letterale di cui all'art. 14 del d. L.vo 116\1992, poiché l'inciso, *"salvo che il fatto costituisca reato"* prevede un'espressa clausola di riserva in favore della legge penale. La lettura del dato normativo impone, inoltre, di considerare quale *condicio sine qua non* ai fini della consumazione del delitto il concreto accertamento di elementi tipici del maltrattamento, tra questi, le lesioni, le sevizie o la sottoposizione a comportamenti, fatiche, lavori insopportabili per le caratteristiche etologiche.

Neppure può dubitarsi che le prescrizioni contenute nell'art. 5 del D. L.vo 116\1992 e nell'allegato II siano norme vincolanti, quanto agli obbiettivi (tra questi il benessere degli animali, l'adozione di misure volte a correggere tempestivamente difetti o sofferenze, il controllo volto a prevenire danni durevoli, inutili sofferenze, angoscia) e alle concrete modalità di progettazione delle strutture e detenzione degli animali[116].

[115] Così testualmente, con riferimento ad attività circense, Cass. Penale Sentenza n. 11606 del 06/03/2012, Ramacci.

[116] In tal senso la giurisprudenza della Suprema Corte con sentenza emessa in data 11 aprile 2013, n. 16497. Sul primo motivo di ricorso, formulato dal PM (il ricorrente si duole della inosservanza ed erronea applicazione di varie norme di legge; deduce che,

Un ulteriore passaggio argomentativo di fondamentale rilievo è quello di dare contenuto al concetto di "*sottoposizione a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le caratteristiche etologiche*", poiché il giudizio di valore sulla insopportabilità è certamente dirimente ai fini della sussistenza del reato e della esatta qualificazione del fatto, specie se si tiene conto della esistenza di fattispecie, confinanti, come quella di cui all'art. 727 comma 2 cp.

Sul punto, deve respingersi con forza la tesi da cui muove il consulente degli imputati, dott. Renato I. Massa, secondo cui nell'esame dell'etologia degli animali è da preferire un approccio antropocentrico;[117] gli animali quali soggetti sensibili all'abitudine, se sottoposti a processi di addomesticazione, possono tollerare esercizi, sforzi e attività di ogni tipo o vivere in condizioni assai diverse da quelle che si risconterebbero in natura (si richiamava il caso dello scimpanzé addestrato a sottoporsi a terapie offrendo spontaneamente il braccio).

Invero, il sistema di tutela giuridica degli animali, anche ispirato a normative di carattere comunitario, tende a superare il concetto patrimonialistico degli animali e riconosce espressamente la loro natura di esseri senzienti. I delitti introdotti con la Legge 20 luglio 2004, n.189 sono di natura plurioffensiva, estendono l'oggetto della tutela giuridica agli animali, da forme di maltrattamento posti in essere contro l'etologia, ovvero contro le caratteristiche connaturali della specie.

Con riguardo alla "*sottoposizione a comportamenti insopportabili*'(di cui all'art 544 ter c.p.) la Suprema Corte[118] ha ritenuto che la nozione di 'insopportabilità', sia da valutare in

---

affinché possa operare l'esimente dell'art. 19 ter cit., è necessario che la norma speciale contenga, oltre a sanzioni (nella specie l'art. 14 del d.lgs. cit.), anche un precetto che, però, nella specie mancherebbe (il combinato disposto dell'art. 5 e allegato II del d.lgs. n. 116 del 1992 conterrebbe unicamente, a mo' di raccomandazione, mere norme non vincolanti), espressamente evidenziava che *dette attività, segnatamente contemplate dalla suddetta norma di coordinamento, devono essere svolte, per potere essere esentate da sanzione penale, nell'ambito della normativa speciale stessa.*

[117] Cfr relazione del dott. Renato Ignazio Massa, pagg. 3 e 4, acquisita all'udienza del 26.11.2014, in atti faldone n. 4.

[118] Sentenza Cass. Pen. Sez. III n. 5979/2012, così prosegue: Per questo motivo la nozione di "insopportabilità" deve "arrivare a ricomprendere nel proprio perimetro anche quelle condotte che [...] siano insopportabili nel senso di una evidente e conclamata incompatibilità delle stesse con il 'comportamento animale' della specie di riferimento come ricostruito dalle scienze naturali, in tal senso dovendo infatti intendersi il concetto di caratteristiche etologiche impiegato dalla norma".

Infine, la medesima sentenza aggiunge che:

"Quanto all'evento **lesioni** individuato dalla norma, deve ritenersi non essere necessaria l'insorgenza di uno stato di vera e propria alterazione psicofisica dell'animale qualificabile come "malattia" posto che, a differenza di quanto specificato dall'art. 582 c.p., non è significativamente richiesta l'insorgenza di una "malattia nel corpo o nella mente. Del resto, una tale insorgenza, specie con riguardo alle condizioni psichiche, sarebbe anche di non facile verificabilità in un animale pur facendosi ricorso alle nozioni di scienza veterinaria".

relazione alle caratteristiche etologiche dell'animale senza che si possa pretendere che la stessa debba necessariamente conseguire a comportamenti che travalichino, sovrastandole ed annullandole, le capacità 'fisiche' dell'animale. Se così fosse, si finirebbe, tra l'altro, per attribuire al concetto di 'comportamenti' un significato sostanzialmente coincidente con quello di 'fatiche' quando invece, come reso evidente dalla norma, il legislatore ha utilizzato entrambi i concetti, attribuendo a ciascuno un significato proprio ed autonomo".

Con la successiva sentenza n. 39159 del 2014 la Corte, nel ribadire lo stesso principio, ha aggiunto: "*la nozione di comportamenti insopportabili per le caratteristiche etologiche non assume un significato assoluto (come raggiungimento di un limite oltre il quale l'animale sarebbe annullato), ma un significato relativo inteso quale contrasto con il comportamento proprio della specie di riferimento come ricostruita dalla scienza naturale. Ed, in questo senso, la collocazione degli animali in ambienti inadatti alla loro naturale esistenza; inadeguati dal punto di vista delle dimensioni, della salubrità, delle condizioni tecniche vale certamente ad integrare la fattispecie nei termini oggi richiesti dal legislatore.*"

Sotto il profilo soggettivo, ai fini della configurabilità del delitto in contestazione è sufficiente il dolo generico, anche nella forma del dolo eventuale. Si precisa, inoltre, che "*nel reato di maltrattamento di animali, il requisito della crudeltà o della assenza di necessità non è richiesto qualora la condotta determini una conseguenza diversa dalle lesioni, quale la sottoposizione dell'animale a comportamenti, a fatiche o a lavori insopportabili per le sue attitudini etologiche*[119].

8. In punto di fattispecie oggettiva, è chiaro che le etoanomalie rilevate sui cani presenti all'interno dell'allevamento non sono connesse al solo stato di cattività. Esse sono conseguenza immediata e diretta delle condizioni ambientali e gestionali del sito e, in particolare, sono da imputare al sostanziale discostamento rispetto alle prescrizioni contenute nel D. L.vo 116\1992.

[119] Cfr Cass. Penale, Sez. 3, Sentenza n. 32837 del 27/06/2013, Prota.

Al riguardo sono da condividere le valutazioni e conclusioni illustrate dai veterinari, che hanno eseguito l'ispezione dell'allevamento in data 18.07.2012, e dal dott. E. Moriconi che, oltre a visionare la documentazione acquisita, ha osservato il comportamento di alcuni esemplari, in sequestro a distanza di un certo lasso di tempo.

Si premette che in etologia, i "*pattern comportamentali*" sono tutte le attività vitali, insopprimibili proprie di ogni specie, ovvero "*condizionamento e apprendimento, capacità sensoriali, abitudini generali, comportamento riproduttivo, comportamento di alimentazione e comportamento sociale*".

Nello sviluppo e nella manifestazione del proprio repertorio comportamentale, l'ambiente è un elemento di prevalente importanza, poiché condiziona inevitabilmente l'espressione dei tratti. Da ciò deriva che un ambiente inadeguato, che non consente di esprimere i comportamenti connaturali dell'animale è fonte di stress. In letteratura si distinguono tre diverse fasi dello stress: 1) reazione di allarme - 2) stadio di resistenza (parziale adattamento) - 3) stadio di esaurimento (con intervento di patologie comportamentali e organiche). Lo stress non è sinonimo di sofferenza inevitabile: se le condizioni negative sono facilmente superabili, l'individuo riesce a stabilire un equilibrio e lo stress cessa. Se, al contrario, le criticità sono insuperabili si entra in uno stato di stress cronico o distress, motivo accertato di sofferenza dell'individuo animale[120].

Tra i fattori che generano stress, sono citate le seguenti: eccessivo inquinamento acustico, condizioni di freddo o caldo eccessive, mancanza di un luogo di riposo e tranquillità, insufficiente attività fisica, insufficiente stimolazione mentale.[121]

Ebbene, per quanto detto in precedenza, le condizioni ambientali nell'allevamento gestito dalla Green Hill erano tali da non garantire il benessere degli animali, tanto che su diversi esemplari erano accertate evidenti condizioni di sofferenza, ad esse connesse.

In particolare, quanto alla temperatura elevata, il consulente Moriconi riportava: "*i cani si difendono dalle temperature elevate aumentando la frequenza respiratoria, ma l'ansimare*

[120] Così il consulente della difesa E. Moriconi, pag. 3, relazione acquisita all'udienza del 12.11.2014, in atti nel faldone 3.
[121] E. Moriconi, pag. 4, relazione acquisita all'udienza del 12.11.2014, in atti nel faldone 3

non è certo una condizione favorevole e se perdura per un tempo consistente, sottopone i muscoli interessati ad uno sforzo che diventa faticoso."

Con riguardo al rumore assordante, dovuto all'abbaiare dei cani, e alla mancanza di aree di riposo, il consulente rilevava che esse sono condizioni che caratterizzano la vita naturale dei cani e rientrano in quelle che la letteratura definisce "abitudini generali". Tali condizioni, ritenute assolutamente negative, stravolgono completamente i bisogni naturali (n.d.r. veglia \ sonno) cui segue un comportamento non etologico.

Cira la mancanza di aree "paddock" e all'impossibilità di effettuare movimento libero, il consulente osservava che la mancata possibilità di svolgere esercizio fisico *è molto grave per i beagle in quanto per la sua salute fisica e psichica devono proprio potere sviluppare questa attività, come evidenziano le linee caratteristiche di razza. La condizione imposta di poco movimento, escludendo quella all'interno dei box, è un motivo di stress. Con il metro di valutazione delle cinque libertà, la negazione della possibilità di movimento si deve interpretare come violazione della quarta libertà, di esprimere il proprio comportamento specie - specifico. Uno spazio esterno, più ampio, è una condizione indispensabile per permettere al cane di svolgere una certa quantità di movimento, possibilità che non è certo garantita all'interno dei box. Il movimento è un'abitudine generale, cioè fa parte dei comportamenti naturali per cui il fatto che fosse impedito il movimento all'esterno determina una situazione che obbliga il cane a comportamenti insopportabili e non etologici*[122].

La situazione ambientale (caratterizzata da spazi insufficienti, mancanza di moto all'esterno, box con scarsi arricchimenti), ha influito, secondo il consulente, non solo (e non tanto) sulle attività fisiche ma anche sulla capacità psichiche, sensoriali e mentali. A spiegazione si è detto che i cani di razza Beagle, sono animali da caccia, dotati di buon temperamento, molto allegro, con spiccata capacità olfattiva. In quanto segugi, per la salute fisica e psichica devono poter passeggiare e anche correre in piena libertà. Sin da cuccioli, per lo sviluppo cerebrale e per il benessere del cane sono determinanti gli stimoli che arrivano dall'ambiente circostante, ragion per cui l'esplorazione del territorio, la ricerca del cibo, del partner, la difesa da eventuali pericoli contribuiscono allo sviluppo cerebrale e con esso a quello

[122] Moriconi, pagg. 14, 15 relazione acquisita all'udienza del 12.11.2014, in atti nel faldone 3.

dell'attenzione e dell'atteggiamento vigile e partecipativo. L'espressione di un comportamento naturale o etologico di un cane è quindi il risultato delle possibilità espressive relative alla stimolazione mentale, possibilità di comunicazione e di espressione delle principali capacità sensoriali.

In tal quadro, evidente è che scelte gestionali (di carattere anche apicale) imponevano una sostanziale deprivazione sensoriale con grave pericolo per lo sviluppo sensoriale ed i normali livelli di attenzione e dello stato vigile.[123] Un esempio è ben visibile al minuto n. 7 del filmato del Corpo Forestale dello Stato, ove si intravede un operatore della Green Hill che esegue uno spostamento di cani da un box all'altro e, avendo lascito la porta della gabbia aperta, un cucciolo rimane praticamente immobile sull'uscio (della porta).

9. Ritiene il giudicante che l'osservazione comportamentale dei cani rappresenta un convincente riscontro a quanto su esposto, avendo il consulente evidenziato (anche nel periodo di affido) etoanomalie classificabili come freezing, paura e ansia, attività ridirette, stereotipie, pica. Il "freezing", ossia lo stato "immobilizzazione", è un'anomalia ben conosciuta in letteratura: esso è un fenomeno comportamentale adattativo e difensivo comune a molte specie animali che si manifesta in condizioni naturali di minaccia o di paura. Nel corso dell'ispezione del 18.07.2012 i veterinari – ausiliari di PG - accertavano diversi casi di "freezing" [124] e tale anomalia è stata riscontrata successivamente anche dal dott. Moriconi sia nei cani visitati al momento dell'affido (soprattutto quando erano sollevati in braccio[125]) sia in quelli esaminati alcuni mesi dopo l'inserimento in ambito familiare, dove si verificava che essi, in una situazione molto diversa, mantenevano ancora siffatta reazione al sollevamento.[126]

Paura e ansia, sintomi pure evidenziati nella relazione dei veterinari U.P.G.,[127] sono comportamenti, stando al consulente del PM e agli altri veterinari escussi in causa, che

---

[123] Moriconi, pagg. 21, 22 relazione acquisita all'udienza del 12.11.2014, in atti nel faldone 3.

[124] Cfr Relazione dott. E. Chisari ed altri, acquisita all'udienza del 12.11.2014, pagg. 50, 51, 83.

[125] Moriconi, pagg. 24, 35 e seguenti, relazione acquisita all'udienza del 12.11.2014, in atti nel faldone 3

[126] Tanto risulta nella relazione del dott. E. Moriconi nei paragrafi relativi alle visite comportamentali dei cani post affido.

[127] I cani manifestavano differenti espressioni di stato ansioso: movimenti stereotipati, come l'inesausto camminare avanti e indietro sulla medesima traiettoria o attività sostitutive, quali il rincorrersi la coda, esprimono stress e tensione emotiva". (Dr

precedono il freezing e rappresentano una risposta (di livello inferiore al "congelamento") di sottomissione timorosa nei confronti di una persona o di una situazione. Esse rappresentano ugualmente una condizione di alterazione del comportamento.

Altresì indiscussa, per le ragioni sopra enucleate, la sussistenza di comportamenti "ridiretti", spiegati dagli esperti quali contegni cui gli animali si dedicano quando non possono fare ciò che desiderano, e rappresentano attività sostitutive. Sul punto, il consulente del Pm dott. Moriconi ha osservato che, siccome il desiderio di uscire dai box non poteva essere appagato, i cani si dedicavano ad altre azioni come mordere le sbarre o ingerire la segatura o comunque altri oggetti non ingeribili (pezzi di plastica delle conche/cucce, feci proprie o di altri cani dello stesso box), ovvero a vocalizzazioni compulsive, girare su se stessi[128], raspare sul pavimento[129].

Tali comportamenti, si rammenta, sono stati osservati e descritti dapprima dai veterinari ausiliari di PG[130], e non sono certamente privi di conseguenze pregiudizievoli per gli animali.

Ed invero, la limatura del bordo dentale, così come anche le macchie nere sui denti riscontrate durante le visite effettuate sui cani affidati, si sono verificate all'interno dell'allevamento Green Hill ed è ragionevole ricondurli all'azione di morsicamento delle sbarre dei box. Abitudine questa, osservata anche successivamente, nei cani adulti dati in affido.[131]

Chisari pag 73). "all'ingresso nei box alcuni soggetti intimoriti manifestavano evidente sottomissione attiva, espressione di una mancata socializzazione con l'uomo o paura pregressa"(Dr. Chisari pag 26).
Quando entravo nel box, gli animali si facevano manipolare senza opporre resistenza, senza agitarsi e senza tentativi di fuga. Quando uscivo dalla gabbia gli animali riprendevano a saltare per attivare la nostra attenzione". (Dr. Scarcella pag 83)
"Però all'apertura del cancello tutti i beagle cambiano decisamente espressione. Tanti urinano, mettono la coda tra le gambe, si immobilizzano e scappano sotto la panchina e manifestano sottomissione. Con la porta aperta pochi escono e tutti sono molto impauriti e remissivi....durante la visita i cani abbaiavano solamente quando suonava un campanello e ripetevano quasi meccanicamente gli stessi atteggiamenti: eccitazione, esaltazione, movimenti, salti sul cancello ma poi nell'apertura arresto repentino, urinazione, tremori e occhi sbarrati in uno stato di servilismo e sudditanza. Uscendo e richiudendo il cancello ripartono con il fermento a saltare, abbaiare, "chiamare". (Dr. Funes pag 90).

[128] Nel Video del Corpo Forestale dello Stato al minuto 23 primi e 29 secondi si osserva una femmina che segue un percorso circolare all'interno del box e ripetuto sempre uguale tanto che la segatura sul pavimento è stata spostata dalle zampe così il cammino seguito è indicato dalla mancanza del materiale che invece si accumula ai lati (femmina n. 7166036)
[129] Cfr Relazione dott. E. Chisari ed altri, pag. 50, acquisita all'udienza del 12.11.2014, in atti, faldone n. 3.
[130] Cfr relazione E. Chisari, nella relazione alle pag. 50, 51 ed 83.
[131] Cfr relazione dott. E. Moriconi pag. 27, 28, 44.

In definitiva, può serenamente concludersi che dalle reiterate e perduranti violazioni delle prescrizioni imposte dal D. L.vo 116\1992 è derivato un serio e rilevante pericolo per il benessere dei cani: le modalità di gestione, ben note ad ogni livello, infatti, hanno privato i beagle dei più elementari bisogni ovvero, stando al linguaggio degli esperti di ciascuna delle parti, di quelle definite "le cinque libertà" per la tutela del benessere degli animali[132], con conseguenze di non scarso rilievo per diversi esemplari.

10. Gli imputati sono chiamati a rispondere del reato di cui all'art. 544 bis cp, loro ascritto al capo B), per aver cagionato l'ingiustificata soppressione di 54 cani.

L'accusa muove dalla valutazione delle "schede–cane" relative alle 54 eutanasie: si contesta la soppressione ingiustificata dei cani in quanto ciascuna scheda non recherebbe indicazioni utili ad illustrare compiutamente la cura somministrata e la durata delle terapie che avevano preceduto il decesso. Tanto induceva gli inquirenti a ritenere che le condizioni di salute degli esemplari soppressi non fosse tale da giustificare la soluzione di fatto adottata.

Va detto che all'udienza del 19.11.2014, i difensori degli imputati producevano copia delle schede contenenti le terapie eseguite prima dell'eutanasia (schede queste, non rinvenute nel corso dell'ispezione); sulla scorta di tali documenti, i consulenti della difesa (Rueca Fabrizio e Massenzio Fornasier) hanno dedotto che la scelta di sopprimere i cani fosse giustificata alla natura della malattia diagnosticata, reputandola non curabile o, comunque, accreditando di adeguatezza le terapie praticate.

In particolare, quanto alla demodicosi, è stato affermato che si tratta di una malattia complessa, che può cagionare infezioni profonde, sicchè batteri e germi per via ematica possono raggiungere qualsiasi organo e danneggiarlo; le lesioni della cute e l'infiammazione di tipo purulenta, inoltre, sono causa di dolore e di sofferenza per l'animale[133]. La cura è certamente difficile, essendo largamente condizionata da fattori ambientali e genetici, nonché resistente ai trattamenti farmacologici. Nessuna delle cure disponibili oggi garantisce

[132] Le cinque libertà per la tutela del benessere degli animali sono :libertà dalla fame e dalla sete e dalla cattiva nutrizione, libertà dal disagio ambientale, libertà dal dolore, libertà di esprimere un comportamento specie-specifico naturale, libertà dalla paura e dall'angoscia (cfr Relazione dott. E. Moriconi).

[133] Cfr dichiarazioni di Rueca pag. 177, verbale di stenotipia del 22.12.2014.

la completa guarigione dell'animale la cui percentuale non arriva al 50%[134]. Tra le terapie possibili, ed anche più indicate con un minor rischio di effetti collaterali, vi è l'applicazione di uno shampoo antisettico e massaggio della cute con spremitura dei follicoli, che corrisponde al trattamento seguito da Green Hill[135].

Con riguardo, invece, ai casi di eutanasia per diab/diah (diarrea) è stato sostenuto che la parvovirosi e la diarrea emorragica sono malattie infettive a decorso acuto e iper acuto, che colpiscono cuccioli molto giovani ed hanno una percentuale di mortalità molto elevata. Il decorso rapido della malattia rende anche molto difficile effettuare una diagnosi ed iniziare una cura adeguata. L'unica terapia utile a contenerne il decorso è di tipo infusionale, per contrastare la perdita di liquidi dovuta alla diarrea.

11. Si ritiene che anche per l'imputazione sub capo B), sia imponga la pronuncia di penale responsabilità di Rondot Ghislaine, Bravi Roberto e Graziosi Renzo.

Si premette che le "Schede – cane" relative ad animali soppressi erano 66. Tra queste, il consulente dell'accusa, evidenziate le scarne annotazioni, in relazione a patologia in essere, terapie, osservazione clinica, ha ritenuto di ridurre a 54 i casi di soppressione ingiustificata (e di ciò vi è traccia espressa nel capo B).

Le schede che attengono al "sacrificio" dei cani, tutte contrassegnate dalla dicitura "SACR", possono essere raggruppate come segue, in ragione dei "tratti"[136] indicati: 12 Schede[137] "Skin[138]", 19 "Diah"[139], 14 "Diab"[140], 3 "Dian" (in realtà è "Diah"), 3 "Multifattore"[141], 1 Rp[142], 1 Eye[143] + Rinf[144], 1 Drsg, 1 in agonia, 2 diarrea, 3 Misc[145], 1 Resp[146], 1 Convulsioni, 1 Paralisi Arti Posteriori, 1 Diac[147], 2 nessuna motivazione.

---

[134] Cfr relazione consulenti Rueca-Fornasier, pag. 38

[135] Cfr dichiarazioni di Rueca pag. 148 verbale di stenotipia del 22.12.2014.

[136] Cfr tratti indicati nel Manuale delle Procedure interne, traduzioni Sara Cortassa, depositate all'udienza del 26.11.2015.

[137] 12 cani soppressi con patologia ascrivibile a Demodicosi sono contraddistinti dai seguenti cartellini: M 7314116 , M 7300310, M 7294662, M 7300727, M 7306041, M 7300743, M 7306121, M 7306113, M 7300603, F 7304137, F 7305702, M 7298951.

[138] Rogna demodettica.

[139] Diarrea, sospetta parvovirosi.

[140] Diarrea acuta con presenza di sangue.

[141] Questo cane aveva più di un disturbo maggiore identificabile che ha contribuito alla sua morte.

[142] Prolasso rettale, suturato.

[143] Congiuntivite. Moderata; facilmente curata.

[144] Infezione respiratoria. Il cane ha segni lievi come tosse, starnuti o secrezioni nasali.

Nel corso dell'istruttoria, abbinate le schede di ciascun cane soppresso a quelle concernenti le relative terapie, il consulente del Pm ha affermato che la soppressione era giustificata in 22 fasi (3 casi di rogna, 10, per diab oppure diah, 5 per enteriti, 3 per sintomatologia Neurologica, 3 per sintomatologia respiratoria, 1 senza codice descrittivo[148]), in quanto dalla lettura delle schede-cucciolo e schede-terapia emergeva una situazione irrimediabile: alcuni cani già segnalati in quanto sottopeso o sottoposti a speciali cure, erano rinvenuti in stato comatoso[149]; in altre situazioni, la comparsa di complicazioni (M 7236433 F7233558 M7262457)[150], come ad esempio il prolasso rettale o di carattere neurologico, non consentivano la somministrazione di terapia per un periodo di tempo prolungato; in altre ancora, la decisione era giustificata dall'insorgenza di complicazioni, nonostante la prolungata terapia (F 7250185 M7336691)[151].

Al di fuori di detti casi, il linea con la tesi di accusa deve ritenersi che la soppressione sia stata ingiustificata.

E' certamente condivisibile l'impostazione accusatoria per i casi di Demodicosi (in tutto 12[152]) e ciò per tre ordini di ragioni.

La rogna demodettica è una malattia curabile: sul punto si richiamano i convergenti pareri dei veterinari-ausiliari di PG[153] e quanto leggesi nella prima relazione del ct dott. Moriconi: *"La rogna demodettica è una parassitosi cutanea provocata da Demodex canis, parassita frequente sulla cute dei cani che però è agevolmente contrastato dagli anticorpi dell'animale e che solo in caso di immuno depressione può dar luogo a forme patologiche; per questo motivo la rogna demodettica era frequente quando i cani vivevano in condizioni di sotto nutrizione e di immuno depressione. L'immuno depressione può essere facilmente presente*

---

[145] Cane morto per una causa della quale non esistono tratti distintivi.

[146] Diagnosi di difetto respiratorio nei cuccioli poco fiorenti, solitamente più giovani di 2-3 settimane. Probabilmente risultato di un'infezione sitemica o aspirazione da condizioni indebolite

[147] Il cane aveva la diarrea. Perdita di peso. Cronica, diarrea liquida solitamente nei cani dopo i 6 mesi.

[148] Cfr relazione dott. E. Moriconi pag. 132, acquisita all'udienza del 22.12.2014.

[149] Così ad esempio per i cinque cani elencati alla pag. 57 della relazione del dott. E. Moriconi, depositata all'udienza del 22.12.2014.

[150] Cfr pag. 76 relazione dott. E. Moriconi, depositata all'udienza del 22.12.2014.

[151] Questi casi sono citati alla pag. 94, relazione del dott. E. Moriconi, depositata all'udienza del 22.12.2014.

[152] Essi sono contraddistinti dai seguenti cartellini: M 7314116, M 7300310, M 7294662, M 7300727, M 7306041, M 7300743, M 7306121, M 7306113, M 7300603, F 7304137, F 7305702, M 7298951.

[153] Nella Relazione a firma dei veterinari ausiliari di PG che hanno eseguito l'ispezione in data 18.07.2012 si legge alla pag. 35, "come già detto tale dermatite è curabile".

nei cani ospiti di canili dimensionati come quello di Green Hill. Una caratteristica della parassitosi è anche quella di essere abbastanza facilmente risolvibile con opportune terapie mirate a debellare il parassita e contemporaneamente a sostenere la risposta immunitaria dell'organismo con prodotti di sostegno[154].

In secondo luogo, è accertato che le cure predisposte erano inadeguate siccome non tempestive, inefficaci[155] e di breve durata[156]. Al riguardo si richiama la relazione dei veterinari (dott. E. Chisari ed altri) nella quale si legge che: *"i cani, colpiti dalle forme più severe di dermatite, non erano accolti nel box-ricovero bensì in box ordinari, in promiscuità con individui sani. La parassitosi, definita come patologia con evoluzione relativamente lenta, consente una diagnosi precoce ed il trattamento efficace: casi clinici di una certa gravità, osservati e documentati nel corso dell'ispezione, sono conseguenza della mancata somministrazione delle opportune cure mediche*[157]*"*.

In più, al riguardo, il ct dott. Moriconi, ha affermato che la demodicosi, nella maggior parte dei casi, si cura attraverso l'utilizzo di farmaci specifici che contengono il principio attivo contro il demodex (terapie acaricide con i lattoni macrociclici quali ivermectina, milbemicina e moxidectina). Il trattamento ha una durata di almeno 2 o 3 mesi; per la guarigione eziologica, cioè la scomparsa dell'acaro si può aspettare anche un anno. Lo stesso consulente ha evidenziato che dall'analisi dei cartellini e delle schede di trattamento emergeva che le terapie erano effettuate per brevissimi periodi di tempo (6-15 giorni) ed i farmaci utilizzati non erano specifici contro il demodex. Erano somministrati antibiotici per curare le sovra infezioni cutanee, ma non per combattere il demodex, molto spesso non venivano effettuati esami per diagnosticare la malattia[158] quali il raschiato cutaneo o antibiogramma[159].

---

[154] Cfr relazione del dott. E. Moriconi, del 25.02.2013, pag. 72, acquisita all'udienza del 12.11.2014, in atti faldone n. 3.
[155] Cfr dichiarazioni di E. Moriconi, pagg. 8, 9 , 10 verbale di stenotipia, udienza del 22.12.2014
[156] Cfr dichiarazioni di E. Moriconi, pag. 11, verbale di stenotipia, udienza del 22.12.2014.
[157] Cfr relazione a firma dei veterinari ausiliari di PG che hanno eseguito l'ispezione in data 18.07.2012 alla pag. 35. Cfr pag 47 ove si accenna all'uso di shampoo a base di perossido di benzoile, sostanza molto tossica ad azione disinfettante e non acaricida.
[158] Nel corso dell'ispezione non erano rinvenuti strumenti per eseguire il cosiddetto raschiato cutaneo, ovvero lame da bisturi sterili e vetrini (cfr relazione E. Chisari, pag. 14). Cfr anche dichiarazioni Moriconi pagg. 30 e 31 verbale di stenotipia, udienza del 22.12.2014.
[159] Cfr singoli commenti alle schede cane e schede terapie e conclusioni pag. 35, di cui alla seconda relazione del dott. E. Moriconi, depositata all'udienza del 22.12.2014, in atti faldone n. 4.

Quanto alla inefficacia della terapia, come ampiamente detto in relazione al capo A), si rammenta che, per valutazione degli stessi consulenti di difesa, la scelta di non somministrare "accaricidi" era dettata dalla necessità di non esporre gli animali a cure che avrebbero alterato la risposta farmacologica nel corso delle successive fasi di sperimentazione[160].

Da ciò, è desumibile che l'aggravamento delle condizioni di salute dei cani e le complicanze successive che portavano alla soppressione dell'esemplare, siano state frutto di precise politiche aziendali, tuttavia in contrasto con la normativa di settore (d. L.vo 116\1992), che pone come obbiettivo quello di garantire il benessere degli animali destinati alla sperimentazione, senza esplicite deroghe in punto di trattamento e cure.

I cani sacrificati per DIAB e DIAH sono 29[161].

Anzitutto occorre convenire con il ct del Pm laddove ha riferito che un animale affetto da diarrea non giunge ad uno stato agonico in poche ore[162]; e va aggiunto che tale evenienza è certamente riconducibile a carenze interne a Green Hill (il veterinario non era sempre presente oppure il personale delegato all'osservazione dei cani non vigilava adeguatamente sulle condizioni degli stessi).

Altro asserto tecnico è che la diarrea è spesso sintomo di malattie curabili[163]: al riguardo anche gli ausiliari – veterinari hanno riferito che a volte anche la diarrea giunge ad un grado di gravità pari a 3 e si associa a decesso del cane (*Questi ultimi quadri patologici possono essere dovuti a svariate cause e sarebbero facilmente curabili* n.d.est. come ad esempio la Giardia o la coccidiosi)[164].

[160] Cfr sul punto oltre a quanto esposto in relazione al capo A) anche quanto riferito dal consulente degli imputati dott. Rueca, pag. 13, verbale di stenotipia, udienza del 22.12.2014.

[161] Si tratta dei seguenti casi di cui alle pagg 38 e seg. della relazione del ct dott. Moriconi : M 7240619, F7248156, F7247664, M7247079 , M7252404 , F7262370, M7262272, M7286945,M 7333625 , F7262329 , F7240121, M 7251912, F 7251173, M 7236808, M 7236999, F 7251165, M 7245203, F 7242999, F7240881, M7236417,M 252064, F 7233493, M 7236425, F 7240848, M7250416, F 7252161, M 7335695, M 7252480, F 7233604.

[162] Cfr dichiarazioni E. Moriconi, pag. 35, verbale di stenotipia, udienza del 22.12.2014.

[163] Secondo il Moriconi la parvovirosi se diagnosticata tempestivamente può essere curata con probabilità di successo di oltre il 50 % (cfr pag. 38, dichiarazioni E. Moriconi, udienza del 22.12.2014). Al contrario, per quanto documentato con le schede cane e schede terapie, su tutti gli animali affetti da sospetta parvovirosi, tale patologia era sempre con decorso fulminante, tanto che alcuna cura era intrapresa. Il dato piuttosto insolito era rimesso al commento dei consulenti della difesa, senza avere alcuna ragionevole spiegazione (cfr pag. 57, verbale di stenotipia, udienza del 22.12.2014).

[164] Cfr relazione a firma dei veterinari ausiliari di PG che hanno eseguito l'ispezione in data 18.07.2012 alle pagg. 14, 15, 36.

La terapia, per casi del genere, si basa sulla somministrazione di soluzioni fisiologiche che possono avere elementi diversi come principio di base. Esse, per come chiarito dal consulente Moriconi, sono complesse e richiedono tempi e risorse che, stando alle risultanze processuali, erano incompatibili con la gestione di un allevamento dove, per oltre 2.000 cani, vi era un solo veterinario e non erano previste turnazioni di lavoro notturno.

Si tenga poi conto che, come affermato dal ct del Pm e come evincibile dalla lettura delle schede-cane in atti, le diagnosi di "estrema sofferenza e stato agonico", presenti sui cartellini o sulle schede trattamenti, non sono accompagnate dalla descrizione dei sintomi relativi, quali le condizioni del battito cardiaco, del respiro, della pressione arteriosa e della temperatura corporea, tutti elementi che sono basilari per giudicare di uno stato agonico. La diagnosi non è suffragata da esami di laboratorio, ciò che, secondo il consulente, ha impedito una diagnosi differenziale *"di uno stato agonico con un collasso ipoglicemico o ipovolemico, che sono assolutamente risolvibili*".

Ancora, si è sostenuto che in molti casi, il trattamento farmacologico era stato di brevissima durata (anche solo 48 ore), mentre in altri casi, attestando solo l'esistenza di uno stato agonico o di grave sofferenza, l'unico rimedio era stato quello della soppressione con Tanax. In altri casi, ha aggiunto il Moriconi, la decisione di soppressione trovava ragione solo su un giudizio approssimativo di "sospetta parvovirosi", senza che vi fosse traccia di qualche precedente esame clinico.

Quanto ai casi di soppressione per enteriti (n. 2)[165] il consulente ha evidenziato che che le descrizioni sui cartellini erano lacunose e in ogni caso, il trattamento terapeutico, era certamente troppo breve, perché della durata di uno \ due giorni.

In tal quadro appaiono davvero arbitrarie e, comunque, prive di valida giustificazione, le soppressioni di cani e deve ritenersi fondato l'addebito ex art. 544 bis cp mosso al capo B).

La soppressione di 44 cani è oggettivamente ingiustificata sotto il profilo della assistenza e del trattamento terapeutico, sicchè non rimane di certo invocabile la scriminante dello stato

[165] I cani erano contraddistinti dai seguenti cartellini: F7228678 , F7235348

di necessità, poichè la lettura delle schede cane non rimanda a condizioni di salute tali da non consentire cure adeguate ed evitare superflue sofferenze agli animali.

Al riguardo è utile richiamare l'art. 3 del Codice Deontologico Veterinario secondo cui "L'eutanasia dell'animale è un atto esclusivamente Medico Veterinario, rientra nell'etica professionale del Medico Veterinario e può essere effettuata al fine di evitare all'animale paziente sofferenza psico-fisica e/o dolore inaccettabili e nei casi consentiti dalla legge".

Gli stessi principi informano il Manuale delle Procedure interne a Green Hill, che alla alla pag 2004, punto 32, espressamente prevede: "*Se il fine di tutti i trattamenti medicinali è di restaurare le condizioni di buona salute, tuttavia questo non sempre è possibile o eticamente preferibile. In quelle circostanze in cui le possibilità di recupero siano esigue e/o l'animale sia oggetto di grandi sofferenze l'eutanasia potrebbe essere indicata. (omissis) A titolo esemplificativo potrebbero essere soppressi cuccioli con emorragia incontrollabile, traumi estremamente gravi come perdita degli arti, affetti da sindromi o difetti congeniti (ADMC, TSMC, PAL)". ADMC: parte dell'addome aperto; TSMC : parte del cranio aperta; PAL: palato diviso".*

Orbene, le prove passate in disamina dimostrano che, diversamente da quanto contemplato dal Codice Deontologico dei Veterinari e dal MPI di Green Hill, era prassi il ricorso all'eutanasia, per evitare l'impiego di risorse utili a curare cani in condizioni problematiche.

Non può concludersi la trattazione del presente capo senza rammentare, a riprova della curabilità di talune patologie, che il dott. Moriconi ha riferito che cani con forme anche molto gravi di rogna demodettica[166] o diarrea[167], diagnosticata in seguito alla uscita da Green Hill, erano stati sottoposti a cura con un esito totalmente favorevole.

12. I delitti di cui ai capi A) e B) vanno ascritti ai imputati Rondot Ghislane, Bravi Roberto e Graziosi Renzo.

[166] Si tratta dei seguenti casi di cui alla pag. 74 della relazione del ct dott. Moriconi: Cane F 7334613 BSGH 3, Cane F 72499870 BSGH, Cane Microchip 3802600 40891998 .

[167] Si tratta dei seguenti casi di cui alla pag. 75 della relazione del ct dott. Moriconi Casi di guarigioni post affido DIARREA Cane 7328222BSGH; DIARREA cane 7338431BSGH; DIARREA chip 3802600010181800.

Ed infatti, la Rondot legale rappresentante e amministratrice della Green Hill, Bravi (dal gennaio del 2012) direttore dell'allevamento, e Graziosi, veterinario (dall'aprile del 2008), nella qualità di custodi dei beagles erano i principali destinatari degli obblighi di legge gravanti su allevatore e veterinario.

In capo al Graziosi, siccome veterinario, e al Bravi, perché direttore dell'allevamento, sussistevano precisi obblighi di sorveglianza, sicchè i maltrattamenti e le soppressioni ingiustificate dei cani sono loro imputabili, come conseguenza di condotte commissive e omissive.

La Rondot, parimenti, rappresentante legale della Green Hill 2001 srl, in quanto co-gestore di fatto della società, aveva obblighi di garanzia, scaturenti dalla normativa in materia di allevamenti.

I tre imputati erano certamente ben consapevoli delle condizioni del sito di Montichiari e delle conseguenze pregiudizievoli per gli animali: ciò è pacifico per Graziosi e Bravi, perché presenti quotidianamente all'interno dell'allevamento nelle predette qualità avevano piena contezza delle numerose problematiche connesse alla gestione dell'azienda e allo stato di cattività dei cani.

Quanto a Rondot Ghislaine è da dire che, sebbene presente in modo discontinuo nel sito, era tuttavia costantemente informata dal preposto (Bravi) e dal veterinario, in merito ad ogni questione (ispezioni, esiti dei controlli, condizioni di salute dei cani, decessi, protocolli relativi a cure, alimentazione, stato dei capannoni, quanto a temperature, umidità, sovraffollamento) tanto da impartire direttive e consigli.

Sul punto, preziose informazioni (come già esposto trattando del capo A) si evincono da mail, call conference e resoconti oggetto di periodica corrispondenza tra i tre imputati, attestanti la piena e consapevole partecipazione nella gestione delle diverse problematiche, da parte di tutti e, per quanto qui di interesse, di Rondot.

Tanto è dato evincere dai documenti che, tra i tanti acquisti e già citati, qui si richiamano: punto 7. Mail (Graziosi, Rondot) 10 aprile 2009[168]; Punto 8. Mail (Rondot, Bravi) 27 giugno

[168] Ghislaine, mercoledì il Dottor Silini è venuto per compilare il report periodico sulla nostra colonia (due all'anno). Questo report include le valutazioni sulle strutture e su come gestiamo gli animali (cibo, acqua, registrazioni, sistemazione) ed il personale. Come al solito non ha voluto andare nei capannoni quindi tutto era a posto (come sai stiamo tenendo più cani del

2012[169]; Punto 9. Mail (Rondot, Bravi) 20 giugno 2012[170]; Punto 10. Mail Cartella Socializzazione[171]; Punto 11. Mail (Bravi, Rondot) 17 luglio 2012[172]; Mail Giovedì, 17

---

previsto in alcuni recinti). Vorrei solamente sottolineare che il Dottor Silini ha chiesto una lista dei cani deceduti a partire dall'inizio del mese. Ovviamente questa lista non corrisponde al nostro registro cartaceo perché su questo registro ci sono anche i cani MH che non compaiono sulla lista dei cani deceduti stampato dal programma. Ha anche chiesto dei cani portati via l'ultima volta dalla ditta di smaltimento che non corrispondono agli effettivi cani che la ditta ha prelevato (MH). Animali da riproduzione MF: ieri ho ricevuto i risultati di laboratorio dei campioni fatti al loro arrivo. Sono tutti negativi alla Yersinia e Bordetella (anche il cane a cui è stata fatta l'eutanasia). Manderò un aggiornamento a Roberta per darle queste informazioni.

[169] Da: Ghislaine Rondot: Speriamo che non sia troppo caldo!
Ghislaine Rondot Da: Roberto Bravi
Ghislaine,
Giachini è stata qui per controllare la spedizione, ci ha detto che la prossima settimana verrà qui con la/il sua/suo collega (puoi trovarlo nel file allegato) per controllare se lo spazio nei recinti sia corretto per i cani.

[170] Da: Ghislaine Rondot
Ok, per favore assicurati di non operare le femmine!!!! ☺
Ghislaine Rondot
Da: Roberto Bravi
Ghislaine,
Ok; Ho dimenticato di scriverti che questo venerdì finiremo la graduazione dei cani Fort Dodge e il prossimo lunedì Ivan la registrerà in Cedric.
Da: Ghislaine Rondot
Grazie. Mi è venuta un'altra idea per la spedizione, possiamo discuterne la prossima volta che verrò.
Ghislaine Rondot
Da: Roberto Bravi
Buon pomeriggio Ghislaine,
ti aggiorno riguardo alcune cose

Temperatura
Qui fa molto caldo, in tutti i capannoni la temperatura è di 30°C con un'umidità di circa 60%; nel capannone 3 abbiamo 1°C in meno con i refrigeratori ma il 5% in più di umidità.
- capannone 3: con le alte temperature abbiamo problemi con le femmine che non vogliono stare nella cucciolata; abbiamo ridotto al minimo la lettiera e i dipendenti tengono le femmine nelle cucciolate per alcuni minuti dalla prima settimana di vita per permettere l'allattamento; al momento non abbiamo un impatto negativo sui cuccioli.
- capannone 4: questa mattina abbiamo trovato 3 cani di Dicembre con lievi sintomi di demodes (cani per aptuit, settimana 28); erano 4 cani per box (Dario due venerdì fa ha cambiato da 3 a 4 cani per box in alcuni box poiché Antonio aveva bisogno di mettere alcuni cani nel capannone 4 per creare spazio e noi non avevamo sufficienti spedizioni da fare per poter rimuovere alcuni cani dal capannone 4); dopo la consegna di ieri, questa mattina abbiamo potuto spostare 40 cani nel capannone 1 (inclusi quelli coi sintomi di demodes) più 15 *mbk* nel capannone 5 e Dario ha potuto ristabilire il numero corretto di cani per ogni box.
I cani con i sintomi ieri stavano bene, questa mattina quando Dario è arrivato erano tutti sudati e con la febbre molto alta.
Con questo cambiamento nel capannone 1 pensiamo che quei cani (spedizione per aptuit) si riprenderanno molto bene entro alcuni giorni, i sintomi sono lievi.
- capannone 5: da oggi *momy* comincia a lavorare alle 6 e finisce alle 13.30, come gli anni scorsi è meglio per gli accoppiamenti.
- capannone 1: fa caldo ma nessuna particolare segnalazione.
- capannone 2: abbiamo spostato 70 cani dal capannone 3, dopo la spedizione di martedì prossimo sposteremo tutti gli altri cuccioli di Marzo nel capannone 2.

Situazione sanitaria nel capannone 3
La situazione è stabile, nessuna morte da lunedì, nessun cucciolo buono ammalato, i cani con sangue nelle feci non perdono peso e crescono normalmente; alcuni cani della settimana scorsa sono in infermeria in discreta salute. Ti terrò informata se la situazione peggiorasse.

Riunione per le spedizioni (Angelo, Ivan, Sara, Roberto, Renzo, Dario, Luigi)
Spedizioni delle prossime 2 settimane:
Sara la prossima settimana sarà in ferie, abbiamo discusso riguardo le spedizioni e i documenti;

Domani finiremo il controllo dei vecchi microchip inseriti nei cani presenti in GH e lunedì prossimo li daremo all'ASL; martedì prossimo avremo una consegna con ½ chip vecchi e ½ chip nuovi e ci serve che la ASL ci dia la possibilità di inserire nell'anagrafe canina i vecchi chip; siamo in grado di fare tutto in tempo.

Ridurre al minimo i cani invendibili in GH:
A partire da questa settimana tutte le settimane il responsabile di ogni capannone manderà a Renzo la lista dei cani invendibili;
Faremo una tabella ogni settimana e te la invieremo
Capannone 5: Antonio farà una lista di *dba* e deceduti
Capannone 3: Cinzia farà una lista dei cani non adatti ad essere rimossi prima della crescita
Capannone 4: Dario farà una lista del grado 2
Capannoni 1-2: Luigi farà una lista dei *dba* e grado 2
Con questa lista Renzo controllerà quali cani vadano bene per la donazione, quali per B&K e quali possano essere rimossi.
Avremo un grosso lavoro da fare la prima volta, ma poi se terremo le liste aggiornate avremo un pochino di lavoro tutte le settimane e saremo in grado di avere meno cani invendibili rispetto ad ora presenti in GH per nulla.

Castrazioni errate
Abbiamo cambiato la procedura per evitare questi errori:
Per evitare di ripetere lo stesso errore (anche per le date degli altri cani spediti) Sara tutte le volte deve specificare la gamma di date sulla lista di controllo e le persone che selezionano i cani devono controllare se la data scritta da Sara sia la stessa della data di nascita del cane selezionato.

Temperatura:
Abbiamo pensato di contattare alcuni rappresentanti per capire i costi del sistema geotermico; il nostro idraulico è venuto stamattina per aggiustare alcuni tubi e ci ha detto che oggi esistono nuove tecnologie per creare questo sistema con costi ridotti, ridotte spese di manutenzione e risultati eccellenti che permettono di avere una temperatura gradevole nei capannoni;

[171] Da: Ghislaine Rondot
Roberto,
Fai solo attenzione che tutto risulti pulito nei dintorni. Quelle foto sono per i clienti!
Grazie
Ghislaine

Da: Roberto Bravi
Ghislaine,
OK, domani farò le foto.
Ti manderò le foto prima di giovedì così deciderai se non ti piacciono o se ne vuoi delle altre.
Grazie,
Roberto

Da: Ghislaine Rondot
Ciao Roberto,
Bernardo dovrà fare una presentazione in *power point* della nostra socializzazione.
Noi non vogliamo mostrare le procedure che utilizziamo per socializzare i nostri animali, comunque andrebbe bene se potessimo avere qualche foto dei cuccioli maneggiati dai tecnici durante l'osservazione, palpazione, socializzazione: per esempio l'osservazione sul tavolo, osservazione dei denti, qualche carezza!

Se potessi mandarmi qualche foto diversa, preferirei evitare quella che fa vedere come appendiamo gli animali. Ci servono foto generali e che non mostrino nulla di specifico delle nostre procedure.
Puoi farmele avere per giovedì?
Grazie
Ghislaine Rondot

[172] Da: Ghislaine Rondot
Roberto, ne discuteremo. Non voglio che avvenga nessun contatto diretto senza esserne informata!
Ghislaine Rondot
Da: Roberto Bravi
Ghislaine,

settembre e 18 giugno[173]; Punto 12. Mail (Bravi, Rondot, Fontanesi) 19 marzo 2012[174]; Punto 16. Mail (Bravi,Rondot) 25 giugno 2013[175]; Documento 7. Mail 1 ottobre 2008 (Rondot, Gotti, Graziosi)[176].

Non può, inoltre, dubitarsi della responsabilità della Rondot e del Bravi in relazione anche al reato di cui al capo B).

In merito va tenuto conto che:

- il numero delle soppressioni non è affatto trascurabile se parametrato al periodo di riferimento (gennaio 2010 – giugno 2012).

Ken durante l'addestramento sulla sicurezza mi ha chiesto, se in futuro avessi informazioni riguardo gli attivisti o le proteste, di spedirgliele subito poiché dopo il 28 Aprile sta collaborando strettamente con l'FBI contro gli attivisti e vorrebbe che l'FBI venisse a conoscenza in tempo reale di cosa sta succedendo contro di noi e se le forze di polizia italiana stiano collaborando o meno; vorrebbe anche che gli mandassi le carte d'identità di eventuali nuovi dipendenti se ne prenderemo per controllare con l'FBI se siano attivisti o se abbiano amici attivisti.

[173] Cfr pagg. seguenti alla 107, verbale di stenotipia, udienza del 19.11.2014.

[174] Da: Roy Sutcliffe
Cara Patricia,
come sa, siamo in attesa di ricevere alcuni ulteriori cani da Green Hill questa settimana. Di norma, a causa dello spazio limitato per contenere i cani a Grimston, sarà necessario applicare l'eutanasia ai cani esistenti nei giorni precedenti l'arrivo di quelli nuovi. Comunque, dal momento che ha ordinato dell'urina (da prelevare dai cani più anziani) che stiamo attualmente raccogliendo – ci stiamo domandando se alcuni clienti potrebbero ri-ordinarci ulteriore urina nell'immediato futuro. Se fosse questo il caso, forse dovremmo considerare di conservare i due cani più vecchi? Per favore ci faccia sapere entro le prossime 24-48 ore.

Inoltre – è molto importante conoscere il sesso, età e peso dei cani che è possibile ci vengano spediti questa settimana così che possiamo fare il miglior uso dello spazio a disposizione. Saremmo molto grati se Sara potesse mandare una email a Liz con questi dati il più presto possibile.

Distinti Saluti
Roy

[175] Grande!!!
Ghislaine Rondot
Da: Roberto Bravi
-Capannone 1: Luigi ha fatto una lista aggiornata al lavaggio col demodex; abbiamo iniziato con 100 cani (70 non vendibili a causa del demodex), al momento abbiamo recuperato 42 cani (la pelle è ok) dall'inizio del lavaggio gli altri 30 sono quasi vendibili
- Cuccioli nel capannone2 arrivati dal capannone 3: tutti in buona salute
- Cuccioli nel capannone 3: 1 è morto sabato notte (90 giorni, fuori dal programma della nuova vaccinazione), tutti gli altri cani sono davvero in buona salute (eccetto 1 malato da due mesi)
Martedì chiameremo per i risultati delle analisi.
- Capannone 4: tutti i cani stanno bene, i cuccioli senza pelle dal capannone 3 si sono quasi completamente rimessi: nessun sintomo di demodex
- Capannone 5: questo pomeriggio avremo qui Giachini, i cani sono tutti in un buon numero per ogni box in caso di controlli.

[176] Ghislaine,
voglio solamente informarti che ultimamente stiamo combattendo con le autorità sanitarie. Il Dottor Silini viene ogni giorno con nuove richieste, alcune delle quali si basano sulla documentazione che avrebbe dovuto essere prodotta negli anni passati. La mia impressione è che il nuovo direttore stia controllando il lavoro del Dottor Silini e abbia rilevato che negli anni passati non abbia realmente controllato nulla così adesso tornano da noi con nuove richieste ogni giorno e, di male in peggio, senza essere chiari riguardo ciò che vogliono.

- la scelta di non curare animali affetti da demodex con farmaci efficaci era condivisa ai più alti livelli, nella piena consapevolezza che dette terapie avrebbero pregiudicato l'idoneità dei cani alla sperimentazione;

- quanto ai cuccioli con diarrea, la somministrazione di terapie impegnative (quali ad esempio quelle infusionali) non era compatibile con i serrati cicli produttivi e lo scarso numero di personale in servizio (assenza di turni notturni).

L'imputata Rondot, infine, oltre ad essere consapevole[177] del disinvolto ricorso alla eutanasia, ne era anche promotrice.

Significativa sul punto la mail Punto 5. Mail (Bravi – Rondot e per conoscenza Graziosi) 8 giugno 2012, in cui la donna, informata dal Bravi dell'intrusione da parte degli animalisti nell'allevamento, suggerisce al direttore di sfruttare l'invasione, per giustificare il ricorso all'eutanasia su taluni cani malati di demodex (rogna rossa).

Il Bravi, in risposta, dopo aver ribadito che egli ed il veterinario (nella Mail Renzo) hanno avuto la stessa idea ("*Ok, pensavamo la stessa cosa con Renzo*"), chiude la corrispondenza facendo riferimento ad un *"piano"* da lui concordato con il veterinario, così lasciando intuire di condividere il suggerimento della Ghislane volto, con tutta evidenza, a ricorrere ingiustificatamente all'eutanasia (l'occasione per la soppressione di taluni cani è, nelle intenzioni della donna, l'invasione degli animalisti).

Tale il testo delle mail in commento.

(Mail venerdì 8 giugno 2012 – ore 17.09)

Da: Roberto Bravi a Ghislane

Ghislaine,

---

[177] Si richiama, altresì una mail nella quale addirittura presso altro sito, destinatario dei cani allevati, si praticava l'eutanasia per ragioni di spazio.

Punto 12. Mail (Bravi, Rondot, Fontanesi) 19 marzo 2012

da: Roy Sutcliffe

Cara Patricia,

come sa, siamo in attesa di ricevere alcuni ulteriori cani da Green Hill questa settimana. **Di norma, a causa dello spazio limitato per contenere i cani a Grimston, sarà necessario applicare l'eutanasia ai cani esistenti nei giorni precedenti l'arrivo di quelli nuovi**. Comunque, dal momento che ha ordinato dell'urina (da prelevare dai cani più anziani) che stiamo attualmente raccogliendo – ci stiamo domandando se alcuni clienti potrebbero ri-ordinarci ulteriore urina nell'immediato futuro. Se fosse questo il caso, forse dovremmo considerare di conservare i due cani più vecchi? Per favore ci faccia sapere entro le prossime 24-48 ore.

puoi trovarlo in allegato. (n.d.est. : il riferimento è al report di settimana, nella mail definito come *"week 23 Report)*

Grazie,

Roberto.

(Mail del 8 giugno 2012, ore 17.59)

Da: Ghislaine Rondot

Grazie Roberto.

Penso che dovremmo usare l'aggressione come causa dell'eutanasia applicata ad alcuni cani con marcati segni di Demodex.

(Mail del 8 giugno 2012, ore 18.04)

Da: Roberto Bravi

Ghislaine,

ok, Pensavamo la stessa cosa con Renzo;

Lunedì ne parlerò con lui e dopo ti informeremo riguardo al nostro piano.

L'eloquente corrispondenza sopra riportata conferma la diretta partecipazione della Rondot anche alle condotte che formano oggetto dell'imputazione sub capo B), aggiungendosi che lo stesso imputato Graziosi, nelle dichiarazioni in aula rese, si è limitato a dire che le pur criticabili affermazioni evincibili dal testo non erano state seguite da concrete ingiustificate pratiche di eutanasia.

13. Gotti Bernard, al quale gli addebiti sono mossi quale cogestore dell'allevamento, va assolto dai reati adcritti per non aver commesso il fatto .

Le risultanze istruttorie non consentono di ritenere che egli avesse ricoperto il ruolo delineato dall'accusa, emergendo solo compiti di consulente ab externo, sicchè, in mancanza di cariche formali e\o altre funzioni collaborative in fatto, deve escludersi che in capo allo stesso gravassero obblighi di garanzia o sorveglianza.

Ed invero, gli accertamenti svolti dal Corpo Forestale e la documentazione acquisita lasciano desumere che le condotte di maltrattamento e i casi di eutanasia ingiustificata siano stati

posti in essere ben al di fuori dal perimetro di quelle regole e di quei procedimenti dettati dal manuale redatto dal Gotti, mentre, la sola pratica della socializzazione[178], per altro eseguita dagli operatori[179] di Green Hill, di certo non rappresenta un caso di maltrattamento.

Né può darsi rilievo ad alcune Mail in cui Gotti compare come destinatario "per conoscenza", tenuto conto che non risultano risposte dell'imputato, o comunque altre direttive ai preposti alla azienda, nè iniziative da parte sua che abbiano contribuito ai maltrattamenti dei cani, o a condizionare e strategie o programmi aziendali che abbiano direttamente cagionato le condizioni di pericolo sopra accertate.

14. I delitti accertati sono avvinti dal vincolo della continuazione sussistendo il medesimo disegno criminoso. I maltrattamenti e l'uccisione dei 44 cani, infatti, sono condotte poste in essere in un unico contesto strettamente collegato alla gestione dell'allevamento in violazione delle prescrizioni di cui al d. l.vo 116\1992.

E' più grave il delitto di cui al capo b), in considerazione dei limiti edittali e, in concreto, valorizzando il pregiudizio al bene giuridico tutelato.

Venendo al trattamento sanzionatorio da infliggere a RONDOT Ghislaine e GRAZIOSI Renzo, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 133 cp, equa si stima la pena di anni uno, mesi sei di reclusione così determinata: pena base per il reato sub capo b) anni 1 di reclusione, aumentata ex art. 81 cp alla pena di anni 1, mesi 6 di reclusione in relazione al reato di cui al capo a).

Quanto a BRAVI Roberto congrua è la pena anni uno di reclusione così calcolata: pena base per il reato di cui al capo b) mesi 8 di reclusione, aumentata ex art. 81 cp alla pena di anni uno di reclusione, in relazione al reato di cui al capo a).

Il discostamento per tutti gli imputati, dal minimo edittale è motivato alla pluralità degli esemplari uccisi e alla protrazione delle condotte per un apprezzabile lasso di tempo.

La minor pena assegnata a Bravi si giustifica per il ridotto arco temporale in cui l'imputato ha ricoperto la carica di direttore dell'allevamento (dal gennaio 2012).

[178] Cfr Punto 10. Mail Cartella Socializzazione e pag. e Punto 5.2 procedura standard di socializzazione, in Manuale procedure pag. 1984.

[179] Cfr sul punto dichiarazioni Cinzia Vitiello, pag. 136, 138, verbale di stenotipia del 19.11.2014.

Si negano le attenuanti generiche tenuto conto, della gravità dei fatti, perché commessi da professionisti del settore, dell'insufficienza del dato dell'incensuratezza, della mancanza di altri elementi positivamente valutabili al riguardo, .

Può, invece, concedersi la sospensione condizionale della pena a tutti gli imputati, essendo meritevoli di prognosi favorevole: essi sono incensurati ed inoltre l'esperienza giudiziaria, il clamore suscitato dal caso e la definitiva chiusura del sito, rappresentano certamente fattori deterrenti.

Seguono per legge, la condanna al pagamento delle spese processuali, le declaratorie interdittive e la misura della confisca dei cani, come da dispositivo.

15. Gli imputati e Green Hill 2001 s.r.l., quale responsabile civile in solido (la Green Hill, solo in relazione alle sole posizioni di LAV Onlus, "Le.A.L. Lega Antivivisezionista", "Lega Nazionale per la Difesa del Cane" che hanno concluso chiedendo la condanna anche del responsabile civile), ai sensi del combinato disposto degli artt. 538 c.p.p., 185 c.p. e 2043 c.c., vanno condannati al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale in favore delle parti civili, da liquidarsi in separata sede, salvo il pagamento di una provvisionale come di seguito indicata.

Ai sensi dell'art. 539 comma 2 c.p.p., segue la condanna di RONDOT Ghislaine, BRAVI Roberto, GRAZIOSI Renzo e Green Hill 2001 s.r.l., quale responsabile civile, al pagamento a titolo di provvisionale, della somma di € 30.000,00 in favore della LAV Onlus e della somma di euro 10.000,00 in favore della Lega Nazionale per la Difesa del Cane, che in tal senso hanno avanzato richiesta espressa.

Quanto al danno non patrimoniale, si rileva che le associazioni costituite parti civili sono portatrici di interessi di natura collettiva relativi alla tutela e protezione degli animali, tanto da aver sollecitato in più occasioni verifiche da parte degli organi preposti al controllo. Le condotte degli imputati hanno recato pregiudizio diretto a interessi perseguiti e tutelati per statuto da dette associazioni, avendo leso il sentimento di pietà per gli animali, con l'effetto di un danno morale diretto e immediato.

Quanto al danno di natura patrimoniale, dalla documentazione in atti risulta che a seguito dell'esecuzione del sequestro, i cani erano affidati alle cure delle associazioni costituite parte civile (tra queste, certamente la L.A.V. e E.N.P.A.), le quali anticipavano spese ingenti connesse alla necessità di gestire e curare i beagle con ricorso a professionisti o strutture specializzate.

Salva l'esatta determinazione del danno in ogni sua componente dinanzi al giudice civile, previa valutazione dell'inerenza e adeguatezza dei costi, rispetto agli obiettivi di cura, ritiene il tribunale che, secondo una valutazione prudenziale delle spese sostenute sulla base delle fatture versate in atti, può essere liquidata nei confronti della "LAV" la somma di € 10.000,00 per il danno morale, oltre alla somma di € 20.000,00 per il danno patrimoniale; in favore della "ENPA" la somma di € 6.000,00 per il danno morale, oltre € 4.000,00 per quello patrimoniale.

Va, altresì, accolta la richiesta formulata da "LAV Onlus", "Le.a.l. Lega Antivivisezionista" e "Lega Nazionale per la Difesa del Cane" di condanna della Green Hill 2001 srl, quale responsabile civile, al risarcimento dei danni (da liquidarsi in separata sede) e al pagamento delle spese processuali.

I delitti di maltrattamento ed uccisione degli animali sono stati posti in essere dagli imputati, nelle qualità su illustrate e, dunque, in ragione delle funzioni e competenze stabilmente connesse al rapporto di lavoro e alle funzioni gestorie. Quanto alla posizione del Graziosi e del Bravi, la società, quale datrice di lavoro risponde solidalmente a questi, ai sensi dell'art. 2049 cod. civ., stante il rapporto di lavoro subordinato; con riferimento, invece alla Rondot, in virtù delle funzioni direttive, vi è una responsabilità diretta, in virtù del rapporto di immedesimazione tra la Rondot e la società da essa rappresentata.

Gli imputati e, in solido, Green Hill 2001 s.r.l. (quanto alle sole posizioni di LAV Onlus, "Le.a.l. Lega Antivivisezionista", Lega Nazionale per la Difesa del Cane), sono, infine, tenuti al pagamento delle spese processuali in favore di Lav Onlus, Ente Nazionale Protezione Animali, "Lega Nazionale per la Difesa del Cane" che si liquidano, per ciascuna

di esse in € 6.156,00, oltre spese generali, IVA e Cassa Previdenza; € 3.420,00, oltre spese generali, IVA e Cassa Previdenza in favore di Associazione "Le.A.L. Lega Antivivisezionista".

La complessità della trattazione autorizza il ricorso al disposto di cui all'art. 544 comma 1 n. 3 cpp, indicando quale termine quello di giorni 60.

P.Q.M.

Letti gli artt. 533, 535 c.p.p., dichiara la penale responsabilità di RONDOT Ghislaine, BRAVI Roberto e GRAZIOSI Renzo in ordine ai reati di cui ai capi A) e B) quest'ultimo limitatamente a 44 animali; ritenuta continuazione, condanna RONDOT Ghislaine e GRAZIOSI Renzo alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione; BRAVI Roberto alla pena di anni uno di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Letto l'art. 544 sexies c.p., dispone la confisca degli animali in sequestro e applica agli imputati la pena accessoria della sospensione dall'attività di allevamento per anni due.

Letti gli artt. 163 e seguenti c.p.,

concede il beneficio della sospensione condizionale della pena a tutti gli imputati.

Letto l'art. 530 c.p.p., assolve GOTTI Bernard dai reati ascritti per non aver commesso il fatto.

Letto l'art. 538, commi 1 e 3, c.p.p., condanna gli imputati e Green Hill 2001 s.r.l., quale responsabile civile in solido (quanto alle sole posizioni di LAV Onlus, "Le.A.L. Lega Antivivisezionista", Lega Nazionale per la Difesa del Cane), al risarcimento del danno in favore di Lav Onlus, Ente Nazionale Protezione Animali, Associazione "Le.A.L. Lega Antivivisezionista", Lega Nazionale per la Difesa del Cane, rimettendo le parti davanti al Giudice civile per la liquidazione.

Letto l'art. 539 comma 2 c.p.p., condanna RONDOT Ghislaine, BRAVI Roberto, GRAZIOSI Renzo e Green Hill 2001 s.r.l., quale responsabile civile, al pagamento a titolo di provvisionale, della somma di € 30.000,00 in favore della LAV Onlus, della somma di euro 10.000,00 in favore della Lega Nazionale per la Difesa del Cane.

Letto l'art. 541 c.p.p., condanna gli imputati e, in solido, Green Hill 2001 s.r.l. (quanto alle sole posizioni di LAV Onlus, "Le.a.l. Lega Antivivisezionista", Lega Nazionale per la Difesa del Cane) al pagamento delle spese processuali in favore di Lav Onlus, Ente Nazionale Protezione Animali, "Lega Nazionale per la Difesa del Cane" che si liquidano, per ciascuna di esse in € 6.156,00, oltre spese generali, IVA e Cassa Previdenza; € 3.420,00, oltre spese generali, IVA e Cassa Previdenza in favore di Associazione "Le.A.L. Lega Antivivisezionista".

Letto l'art. 544 comma 3 c.p.p., indica in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione.

Brescia, 23.01.2015

IL CANCELLIERE
(Serra Pasquale)

Il Giudice
Dott. Roberto Gurini

Depositato in Cancelleria
oggi 24-03-15
IL CANCELLIERE
(Serra Pasquale)